SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1967

(105ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » **(2313)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 1434, 1435, 1437, 1450, 1452 1457, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464
ADAMOLI 1444, 1445, 1446, 1458, 1464
CHIARIELLO 1435, 1446, 1452, 1458, 1459, 1462, 1464
CROLLALANZA 1434, 1436, 1437
DERIU 1435
DE UNTERRICHTER 1457, 1459, 1461, 1464
GENCO 1464
GIANCANE 1464
MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici* . . . 1436 1444, 1445, 1450, 1459
MICARA 1449, 1450, 1457
SPASARI 1459
ZANNIER, *relatore* . . 1435, 1437, 1445, 1446, 1449 1450, 1457, 1458, 1459, 1460, 1463

« Esecuzione di un programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato » **(2327)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1426, 1432
CHIARIELLO 1429
CORBELLINI 1432
CROLLALANZA 1429, 1430
DERIU, *relatore* 1426
FERRARI Francesco 1430
FERRARI Giacomo 1428
GIANCANE 1430
INDELLI 1431
SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile* 1431, 1432

« Norme concernenti le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno » **(2362)** (*D'iniziativa dei senatori Giancane ed altri*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE 1464, 1465, 1466
ADAMOLI 1465
GAIANI 1466
VERONESI 1464, 1465
ZANNIER, *relatore* 1465

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Asaro, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, de Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Guanti, Indelli, Jervolino, Spataro, Vergani, Vidali e Zannier.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Massobrio è sostituito dal senatore Rotta.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Micara e Veronesi.

Intervengono i Ministri dei lavori pubblici Mancini e dei trasporti e dell'aviazione civile Scalfaro.

G U A N T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esecuzione di un programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato » (2327) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione di un programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E R I U , *relatore.* Onorevole Ministro, onorevole Presidente, onorevoli senatori, la legge 27 aprile 1962, n. 211, ha previsto un piano decennale di rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato per una spesa ammontante a lire 1.500 miliardi.

Nell'ambito di tale piano decennale, fu stabilita l'elaborazione di un piano quinquennale esecutivo per una spesa di 800 miliardi di lire; la legge del 1962 previde altresì che il Ministro dei trasporti presentasse al Parlamento una relazione consuntiva annuale che riepilogasse l'andamento dei lavori e la realizzazione dei medesimi.

Stabilì ancora la legge che, dopo il primo quadriennio di attuazione, venisse presentata al Parlamento — entro il 30 giugno 1966 — una relazione avente due parti: la prima consuntiva e la seconda previsionale. Proprio da questa ultima parte dovevano scaturire gli elementi tecnici che avrebbero consentito di impostare il secondo piano quinquennale e, quindi, il relativo finanziamento di 700 miliardi al fine di arrivare ai 1.500 miliardi previsti in totale dalla legge n. 211.

Questa seconda relazione non è mai stata presentata al Parlamento anche se, ad onore del vero, devo dire che essa è stata predisposta dal Ministro dei trasporti che l'ha approvata nel mese di maggio 1966. Purtroppo, inviata la relazione stessa per il concerto previsto dalla legge ai due Ministeri competenti del bilancio e del tesoro, nulla è ancora stato fatto, per cui il ministro Scalfaro si è trovato nella impossibilità di sottoporre la relazione al nostro esame.

Questo è un dato di fatto che ho ritenuto di dover porre in rilievo non solo per scagionare doverosamente il Ministro dei trasporti da una qualsiasi responsabilità che gli si volesse attribuire, ma anche per spiegare la ragione per cui, del secondo piano quinquennale per il rinnovamento delle Ferrovie dello Stato, ci viene sottoposto uno stralcio per una cifra di 150 miliardi in luogo dei 700 previsti.

È del resto evidente che il mancato concerto per la realizzazione integrale della seconda parte del piano in oggetto non è da addebitare nè a disservizio nè a cattiva volontà da parte del Governo ma unicamente alla impossibilità, al momento attuale, di reperire l'intera somma occorrente per finanziare tutto il secondo piano quinquennale.

Oltre al programma di opere per tutto il quinquennio sono stati elaborati dei programmi annuali esecutivi i quali tuttavia richiedono, e sono cose evidenti, insuperabili tempi tecnici ed economici di attuazione, per cui spesso si verifica un divario, uno sfasamento, tra la preparazione dei progetti di esecuzione, l'esecuzione delle opere e la spendita materiale delle somme previste.

Pertanto, degli 800 miliardi già stanziati, 750 miliardi sono destinati alla realizzazione delle opere mentre 50 miliardi rimangono come riserva; le opere eseguite in base ai 750 miliardi ammontano al 60 per cento del totale nel quinquennio ed il rimanente delle opere, cioè il 40 per cento, è in corso d'opera o, come dicono i tecnici, in fase di esecuzione.

Gli 800 miliardi sono stati in parte reperiti dalla Azienda delle ferrovie dello Stato attraverso la contrazione di mutui, ma non in un'unica soluzione — si sarebbe trattato di un'operazione poco oculata — bensì in diverse soluzioni strettamente collegate alle esigenze specifiche dei lavori che venivano eseguiti e alle somme che dovevano essere pagate. La ragione di questo frazionamento nella contrazione dei mutui è evidente, del resto, e riguarda principalmente la riduzione degli oneri per interessi.

Nel caso in esame, fondi mutuati ed interessi sono stati posti a carico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. In proposito, bisogna dire che in questi anni c'è stata una politica alquanto elastica e diversa di volta in volta; infatti, in alcuni casi, l'Azienda si è accollata solo gli interessi sui mutui mentre i fondi venivano restituiti dal Tesoro; in altre circostanze, invece, l'Azienda si è impegnata a restituire i fondi mentre il Tesoro si accollava gli interessi. Per il disegno di legge in esame, ripeto, mutui ed interessi sono stati fatti gravare sull'Azienda.

Fatte queste brevi premesse, onorevoli senatori, il vostro relatore desidera ora sottolineare la necessità, l'utilità e l'urgenza di approvare le norme al nostro esame nonostante che esse costituiscano uno stralcio di un disegno di legge di più vasta portata. In questo momento, infatti, noi ci dobbiamo rendere conto dello sforzo veramente responsabile che ha dovuto compiere il Ministro dei trasporti per riuscire a « strappare » — la frase non è detta a caso ma esprime un concetto preciso — la somma prevista dal provvedimento in esame che consentirà di avviare sollecitamente la seconda fase del piano in questione, per evitare soluzioni di continuità tra le due fasi, per completare opere parzialmente realizzate (e quindi evitare che spese già fatte rimangano infruttuose) e per non intaccare, infine, l'organicità dell'intero programma. Inoltre, nel periodo in cui opererà il provvedimento in esame potranno essere predisposti gli opportuni strumenti legislativi per rendere completo il finanziamento del piano generale.

Oltre alle necessità proprie delle Ferrovie dello Stato, necessità assolutamente improcrastinabili nella loro esigenza di soluzione, dobbiamo anche tener conto di altre necessità che in questo momento si presentano: quelle delle industrie fornitrici di materiale ferroviario le quali, già in parte inoperose, potrebbero venire a trovarsi, qualora non approvassimo questo provvedimento, nella drammatica situazione di dover chiudere i battenti e di licenziare la mano d'opera o, quanto meno, di ridurre il numero delle ore lavorative e quindi la possibilità di guadagno dei lavoratori.

I 150 miliardi di cui al presente disegno di legge saranno destinati nella misura di 110 miliardi per il rinnovamento, riclassamento, potenziamento ed ammodernamento del materiale rotabile (il programma esecutivo è pronto e, da quel che ho visto, questi 110 miliardi interessano la quasi totalità delle industrie cui prima accennavo) e nella misura di 40 miliardi verranno invece destinati per gli impianti fissi e le attrezzature di esercizio. Anche questa fase è in avanzata predisposizione e, anzi, credo che in questo momento sia già stata ultimata.

A questo punto il vostro relatore, come uomo politico appartenente a un consesso legislativo e come osservatore della realtà del Paese, non può non rilevare un elemento che, in certo senso, è negativo: con la contrazione dei mutui di cui al disegno di legge, infatti, vengono a sottrarsi al mer-

cato finanziario fondi che, altrimenti, potrebbero essere utilmente impiegati da parte degli Enti locali. Sappiamo che la Cassa depositi e prestiti, i vari Istituti di previdenza ed anche il Consorzio per le opere pubbliche si trovano in difficoltà per cui alle richieste delle Amministrazioni locali, almeno fino a qualche tempo fa, hanno dovuto rispondere per buona parte negativamente.

Indubbiamente, questo è un elemento negativo per il complesso del nostro mercato finanziario e, direi, per la nostra economia nazionale. È doveroso che io lo faccia presente. D'altra parte di questo non si fa certo carico al Ministro dei trasporti, che non è anche Ministro del tesoro e che i soldi deve prenderli dove gli viene indicato; ma è giusto che chi governa la finanza italiana si renda conto anche di questi aspetti, perchè se lo Stato per primo sottrae dei fondi al mercato monetario, che è così scarso, evidentemente le difficoltà, che già esistono in quel settore, aumenteranno.

Certo, non c'è da preoccuparsi per questi 150 miliardi, anche perchè sono stati divisi in tre stanziamenti: 25 miliardi nell'esercizio 1967, 75 miliardi nell'esercizio 1968 e 50 miliardi nell'esercizio 1969. Vi è piuttosto un altro elemento che ho il dovere di porre in rilievo ed è la quota riservata al Mezzogiorno.

Nel 1964 — se non erro — ebbi l'incarico di riferire sul bilancio del Ministero dei trasporti; in quell'occasione chiesi di conoscere se era stato rispettato il disposto della legge, cioè se il 40 per cento delle somme stanziate nella legge n. 211 era stato investito nel Mezzogiorno e non soltanto come investimenti locali, ma anche come acquisto di materiale in industrie meridionali. Purtroppo, gli uffici competenti non sono stati in grado di fornirmi i dati richiesti e soprattutto di darmi assicurazione che per quanto riguardava il materiale le spese erano state fatte nel Mezzogiorno; da taluno, anzi, è stato manifestato il dubbio che la percentuale suddetta si sarebbe potuta rispettare in quanto nel Mezzogiorno non esistevano le industrie produttrici di materiale ferroviario. Non mi soffermo oltre su questo argomento, perchè ci porterebbe troppo lontano. Il presente disegno di legge, del resto, ci garantisce un po' meglio in questo senso, perchè prevede, all'articolo 7, l'obbligo della Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare una parte dello stanziamento, almeno fino alla concorrenza di 60 miliardi, a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare nonchè di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni ed opere ora ricordate, per un importo di almeno 60 miliardi, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Bisogna dare atto all'onorevole Ministro di questo fatto veramente importante. Naturalmente egli dovrà fare in modo che i parlamentari del Mezzogiorno non abbiano a lamentare, così come è avvenuto per il passato, che le cose dette nella legge non trovino realizzazione o adeguata realizzazione, nella realtà.

Concludo il mio intervento, sottolineando ancora una volta l'urgenza di questo disegno di legge e sollecitandone una rapida approvazione perchè quanto prima si aviii l'esecuzione del secondo piano quinquennale, con l'augurio che gli altri 550 miliardi siano resi disponibili al più presto in modo che il piano decennale possa avere attuazione nella sua interezza.

F E R R A R I G I A C O M O . Dichiaro subito che daremo voto favorevole a questo disegno di legge, però riteniamo doveroso fare alcune considerazioni.

Anzitutto ricordo i nostri timori più volte espressi circa la congruità del finanziamento del piano in esame (in particolare, per quanto attiene al secondo quinquennio); debbo, purtroppo, dire che il presente disegno di legge non fa che rafforzarli. Noi abbiamo sempre chiesto un aumento delle somme annualmente stanziate in modo da

ridurre la durata decennale del piano, ma il provvedimento in discussione si pone in una prospettiva completamente contraria a quella da noi auspicata.

Debbo inoltre chiedere alcune informazioni all'onorevole Ministro, soprattutto in merito alla percentuale dei lavori eseguiti nel primo quinquennio. Da notizie avute, mi risulta che in detto periodo sono stati eseguiti lavori per 400 miliardi di lire, un importo cioè pari al 50 per cento di quelli previsti. Siamo effettivamente in questa situazione oppure in una situazione migliore?

Ancora, dei 150 miliardi che verrebbero stanziati con il presente disegno di legge, 110 sono destinati agli impianti mobili e 40 a quelli fissi. Certamente, dei validi motivi hanno consigliato la fissazione di questa percentuale. Il Ministro può darci delle informazioni al riguardo? Da parte nostra infatti, avremmo visto come soluzione più logica un potenziamento degli impianti fissi ancor più che degli impianti mobili, perchè gli impianti fissi precedono logicamente quelli mobili.

Infine, sottolineo il fatto che il disegno di legge in esame autorizza l'Azienda delle ferrovie ad assumere impegni — per il triennio 1967-1969 — sino alla concorrenza di soli 150 miliardi di lire; poichè nel secondo quinquennio del piano decennale sono previsti investimenti per 700 miliardi, risulta che ben 550 miliardi dovranno essere spesi nell'ultimo biennio (1970-71). È opportuna questa proporzione? Anche a tale proposito desidereremmo che il Ministro ci tranquillizzasse. Confesso infatti che ho un grande timore che il piano quinquennale incontrerà ancora delle difficoltà per il completo suo finanziamento.

Desidero infine ricordare che la X Commissione permanente della Camera dei deputati ha votato all'unanimità il seguente ordine del giorno: « La X Commissione invita il Governo a presentare entro il corrente esercizio finanziario il provvedimento legislativo che autorizza la spesa integrale relativa alla seconda parte del piano decennale, per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato ». Questo ordine del giorno è stato accettato dal Governo e ritengo sia opportuno che venga accolto anche dalla nostra Commissione in modo da costituire un punto di riferimento per la futura attività, del Governo come nostra, in questo settore.

C H I A R I E L L O . I senatori del Gruppo liberale sono faovrevoli all'approvazione del presente disegno di legge che risponde ad una reale necessità del Paese. Direi anzi che si dovrebbe fare ancora di più in questo campo, anche se sono a noi ben presenti le difficoltà, specie di ordine finanziario, esistenti.

Non possiamo non approvare gli stanziamenti che ci vengono richiesti, anche perchè, essendo destinati in gran parte alla costruzione di materiale rotabile, si dà lavoro a quelle industrie che operano con commesse dello Stato e che si trovano in una situazione veramente critica: è ben nota, infatti, la situazione di Reggio Calabria, di Napoli, eccetera. Per queste considerazioni il nostro voto non può che essere favorevole alla approvazione del presente disegno di legge.

Desidero solo chiedere una informazione all'onorevole Ministro. A Napoli abbiamo ancora una stazione ferroviaria che è rimasta allo stato embrionale: fra le altre cose, era stata decisa la costruzione di un grande palazzo degli uffici, di cui, da quattro anni, è stata portata a termine solo la parte in cemento armato, con la spendita di due-tre miliardi; due anni e mezzo fa si era detto che erano emerse delle difficoltà, ma il tempo è passato senza che siano state ancora superate, per cui la costruzione è sospesa, come ho detto, da quattro anni e non si sa se sarà portata a termine. Non è stato ancora messo un cucchiaio di calce e quanto è stato già fatto resta abbandonato al sole. Questo in una qualsiasi azienda privata non succederebbe. Vorrei perciò pregare il signor Ministro di dare una occhiata a questa situazione affinchè vi provveda, nei limiti delle sue possibilità.

C R O L L A L A N Z A . Io darò voto favorevole al disegno di legge, che mi sembra

quanto mai opportuno elogiando il Ministro che ha assicurato altri mezzi per realizzare il programma decennale predisposto a suo tempo dall'Amministrazione delle ferrovie. Devo soltanto osservare che quel programma, pur preoccupandosi di assicurare il potenziamento delle sedi ferroviarie per consentire un traffico in condizioni di maggior scorrevolezza, praticamente ha ignorato quasi completamente la nuova realtà del Mezzogiorno, perchè ha considerato il problema dal punto di vista dell'esercizio delle ferrovie e non dal punto di vista della situazione che man mano si va sviluppando nel Meridione e che, con una espressione che sintetizza tutto, può essere definita come la rinascita delle aree depresse del Mezzogiorno. Si va infatti determinando in questo territorio, con appropriati incentivi e con l'istituzione di centri di potenziamento economico, una realtà nuova, anche se in quest'ultimo periodo, nonostante l'approvazione della legge che si dice « di rilancio » dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, la situazione segna un ristagno dal punto di vista industriale e registra grosse polemiche incentrate sull'opportunità di installazione nel Mezzogiorno di complessi industriali di una certa importanza (mi riferisco, in particolare, all'Alfa Sud a Napoli e al polo di sviluppo economico della CEE sull'asse Bari-Brindisi-Taranto).

Allora, la preghiera che rivolgo al Ministro è che, nel proseguire la realizzazione del piano decennale, si tenga conto delle rettifiche o degli aggiornamenti conseguenti alla nuova realtà che, come ho accennato, si va determinando nel Mezzogiorno. Tutto questo senza l'assillo dell'immediatezza, perchè certe cose non si modificano in ventiquattro ore, ma con una larga visione delle prospettive di sviluppo economico della zona. Sono convinto che la sensibilità del Ministro non mancherà al momento opportuno di richiamare sul problema che ho illustrato l'attenzione degli organi tecnici della sua Amministrazione.

G I A N C A N E . Anche a nome del mio Gruppo, annuncio il voto favorevole su questo disegno di legge. Naturalmente mi associo ad alcune giuste osservazioni che sono state fatte, specialmente da parte del relatore, per quanto concerne l'ammodernamento e lo sviluppo delle ferrovie nel Mezzogiorno. Bisogna adeguare le strutture ferroviarie alla nuova realtà che si riscontra nel Mezzogiorno, signor Ministro! Per il passato si è molto trascurato questo problema; infatti, benchè la legge abbia fissato il « minimo» di interventi da effettuarsi nel Mezzogiorno, constatiamo che, mentre al Nord si è sempre provveduto all'ammodernamento delle attrezzature ferroviarie, nel Sud esistono ancora strutture ferroviarie che risalgono addirittura all'anteguerra!

C R O L L A L A N Z A . Si vogliono spendere ben 50 miliardi per « rettificare » la linea Roma-Firenze!

G I A N C A N E . Esatto: mentre per effettuare il percorso Taranto-Bari, di soli cento chilometri, si impiegano ben tre ore e mezzo! Bisogna modificare tale stato di cose! Questo, e soltanto questo, significa ammodernare le ferrovie del Mezzogiorno!

F E R R A R I F R A N C E S C O . Mi associo alle osservazioni e alle richieste formulate dai colleghi del Meridione. Mi riferisco specialmente al raddoppio del binario della linea Bari-Lecce, che è stato escluso per motivi tecnici quando invece esistono tutte le condizioni (esiste già la sede ferroviaria necessaria e ci sono anche le opere d'arte) per poter impiantare il secondo binario, la cui realizzazione era prevista fin da quando la linea fu costruita. Si sono fatte delle osservazioni circa l'incidenza del traffico ferroviario, però è da tener presente l'enorme sviluppo in atto nel triangolo Bari-Brindisi-Taranto (e lasciamo pure stare Lecce, che si trova nell'estremo lembo d'Italia, dove effettivamente l'entità del traffico ferroviario è limitata). Comunque vorrei ricordare all'onorevole Ministro che i suoi predecessori hanno assunto degli impegni precisi, categorici, a riguardo del raddoppio di quel binario, che è stato sollecitato anche dai colleghi della Camera dei deputati. Ricordo che anni fa lo stesso se-

natore Crollalanza scrisse a questo proposito, in un suo articolo, che « la cambiale era scaduta ». Oggi per percorrere in treno i 150 chilometri che dividono Bari da Lecce si impiegano, in media, tre ore. Quindi richiamo l'attenzione del Ministro sugli impegni assunti dai suoi predecessori.

I N D E L L I . Anch'io mi dichiaro favorevole al provvedimento. Voglio ricordare però che, in occasione della discussione della legge n. 211, ebbi a presentare un ordine del giorno per richiamare l'attenzione del Governo sulla ferrovia Napoli-Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto per chiedere, appunto ai fini dello sviluppo industriale della zona salernitana, di raddoppiarne il binario, perlomeno sul tratto Battipaglia-Eboli. Abbiamo l'autostrada, abbiamo anche altre strade, ma la ferrovia è fondamentale per lo sviluppo della zona. Si auspica la industrializzazione del Mezzogiorno: benissimo! Però, se tra gli altri mezzi di comunicazione non vi è una ferrovia efficiente, che consenta dei trasporti economici, non si giungerà mai completamente, alla desiderata industrializzazione del Meridione. Richiamo, perciò, ancora, l'attenzione del Governo su questo problema, con la preghiera di cercare di provvedere presto al raddoppio del tratto Battipaglia-Eboli, per venire incontro alle aspirazioni delle popolazioni della zona del Salernitano.

S C A L F A R O , *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Anzitutto chiedo scusa al Presidente e agli onorevoli senatori se non sono in grado, per una serie di ragioni, di dare una risposta sulle singole richieste che sono state avanzate. Posso però rispondere in ordine al tema fondamentale.

Il relatore, che ringrazio per aver svolto una relazione così dettagliata e precisa, ha già detto qual è stato l'*iter* di questo provvedimento. Sin dai primissimi tempi il Ministero dei trasporti — come ho avuto occasione di dire in questa Commissione — ha sollecitato presso i Ministeri del tesoro e del bilancio l'attuazione della seconda fase del piano concernente il rinnovamento e l'ammodernamento delle ferrovie, per impedire, appunto, che si determinasse un vuoto tra primo e secondo quinquennio del piano decennale. Purtroppo, una parte di questo vuoto si è già determinata e loro sanno quali sono le fatiche che bisogna affrontare per superarla. Il relatore ha sottolineato in modo chiaro e vivace che ci siamo trovati di fronte, in seguito alle insistenze da parte del Ministro dei trasporti, ad una offerta del Ministro del tesoro di 110 miliardi per il materiale rotabile, poichè — è stato già detto — sono ventimila gli uomini che lavorano alle dipendenze di aziende che operano in questo vastissimo settore, nel quale si registra una certa flessione proprio perchè era venuto a mancare il lavoro. Di fronte a questa preoccupante situazione il Ministero del tesoro ha accelerato i tempi ed ha concesso un primo stanziamento di 110 miliardi. Allora mi si è fatto presente che lo stralcio di quei 110 miliardi per il materiale rotabile avrebbe creato dei grossi problemi, mancando spesso gli impianti fissi, per cui diventava indispensabile ottenere una integrazione del predetto stanziamento. Si è calcolato che si poteva raggiungere un punto di equilibrio se ai 110 miliardi per il materiale rotabile fossero stati aggiunti altri 40 miliardi per gli impianti fissi. Questa, l'origine dello stanziamento di 150 miliardi contenuto nel presente disegno di legge, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed oggi è in discussione al Senato.

Appena il CIPE approvò la spesa dei 150 miliardi, io detti ordine — perchè questo è il compito politico — di predisporre tutti gli atti necessari affinchè, una volta entrata in vigore la legge, si svolgessero le gare e si operasse una certa distribuzione delle commesse tra le aziende interessate. Il problema degli impianti fissi è ancora più delicato perchè l'Azienda fa progetti di massima e poi, in molti casi, delle aggiunte di dettaglio; però, quando la somma totale non è sufficiente, si ha un problema di priorità che va affrontato e risolto, con tutte le lungaggini che esso purtroppo comporta.

Come ho detto, non entrerò nel merito delle richieste singole, per evidenti motivi di serietà, ma devo dire che è giusta l'esortazione del senatore Crollalanza, e di al-

tri che sono intervenuti nel dibattito, a tenere conto della nuova realtà del Mezzogiorno, che è diversa da quella di venti-trenta anni fa e anche da quella che esisteva all'inizio dell'attuazione del piano di rinnovamento e ammodernamento delle ferrovie. Il problema non è di facile soluzione: quando si è deciso il piano di rinnovamento e di ammodernamento delle ferrovie non si è detto: « Facciamo uno sforzo di spesa di tanti miliardi e vediamo quante cose possiamo fare con quella somma » ma si è detto: « Per sistemare le ferrovie occorrono lavoro e mezzi che nel totale richiedono una spesa di tanti miliardi ». Oggi quindi dobbiamo considerare le opere che erano previste nell'impostazione del 1962 e che devono essere ancora attuate, e poichè le somme a disposizione non sono sufficienti a fare tutto dobbiamo rispettare una certa gerarchia dei valori.

Ad ogni modo, do l'assicurazione che l'impostazione politica generale, scaturita dalla volontà del Parlamento, sarà mantenuta e la sua attuazione è già allo studio e all'attenzione del vertice politico e del vertice amministrativo e tecnico dell'Azienda. Come ho detto alla Camera dei deputati, non ho nulla in contrario a che, quando il Consiglio di amministrazione delle ferrovie avrà approvato in via di massima le cose da farsi, queste vengano comunicate alle competenti Commissioni parlamentari, anche per raccogliere consigli e suggerimenti. Loro si rendono conto che questa è una fase estremamente delicata perchè ogni parlamentare vede i problemi da un punto di vista geografico della nazione (e direi che ha il dovere di vederli così, essendo in posizione rappresentativa) e qundi è portato ad assegnare ai problemi della propria zona una posizione primaria nella graduatoria generale.

Sono peraltro ben disposto a superare anche questa fatica polemica e, come già detto alla Camera dei deputati, nel momento in cui questo piano di lavoro sarà pronto io mi metterò a disposizione per ogni discussione che il Parlamento vorrà fare non già per arrivare ad una votazione del piano stesso, perchè questo non fa capo alla responsabilità del Parlamento, ma per raccogliere tutti quegli elementi utili ai fini di una organica sistemazione della materia.

C O R B E L L I N I . Vorrei ricordare al Ministro che il 12 ottobre prossimo venturo si terrà a Genova il Congresso internazionale delle comunicazioni e verrà anche inaugurata la Fiera dei mezzi ferroviari più moderni di tutto il mondo.

Sarà presente anche l'Azienda delle ferrovie dello Stato e ritengo che sarebbe utile, dato il confronto con i risultati raggiunti in altri Paesi in questo settore, che l'Azienda traesse vantaggio da questa esposizione mediante l'invio a Genova di suoi funzionari esperti e qualificati.

Invito dunque il ministro Scalfaro a voler considerare questa possibilità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura di un ordine del giorno già votato dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 1967 e riproposto ora dal senatore Giacomo Ferrari:

« La 7ª Commissione permanente del Senato invita il Governo a presentare entro il corrente esercizio finanziario il provvedimento legislativo che autorizza la spesa integrale relativa alla seconda fase del piano decennale per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato ».

Preciso che a tale ordine del giorno si associa tutta la Commissione.

S C A L F A R O , *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* Come già dichiarato alla Commissione trasporti della Camera accetto come raccomandazione l'ordine del giorno testè letto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno proposto dall'intera Commissione ed accolto come raccomandazione dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 150 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

Il suddetto importo di 150 miliardi sarà destinato:

a) per miliardi 110 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;

b) per miliardi 40 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata nell'articolo stesso, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II — Spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda, in ragione:

lire 25 miliardi nell'esercizio 1967;
lire 75 miliardi nell'esercizio 1968;
lire 50 miliardi nell'esercizio 1969.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il programma di costruzioni e opere di cui all'articolo 1 sarà approvato con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il programma può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i due settori di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e approvati nelle stesse forme di cui al precedente comma.

Le eventuali variazioni al programma saranno pure approvate nelle stesse forme.

Con la relazione concernente lo stato di avanzamento del piano decennale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 aprile 1962, n. 211, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile darà comunicazione al Parlamento anche dello stato di avanzamento dell'esecuzione del programma oggetto della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 150 miliardi saranno provveduti con mutui da contrarre secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo 4 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbona-

mento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

(*È approvato*).

Art. 7.

È fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui all'articolo 1, almeno fino alla concorrenza della somma di lire 60 miliardi, a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere di cui all'articolo 1, per un importo di almeno 60 miliardi, è riservata, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (2313) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il senatore Martinelli, vice Presidente della 5ª Commissione permanente, ha richiesto, a nome della Commissione stessa, una proroga di dieci giorni per l'invio del parere sul disegno di legge in esame.

Faccio presente che il termine regolamentare di otto giorni è scaduto il 14 luglio 1967 (il disegno di legge è stato infatti assegnato in data 6 luglio). Peraltro, in presenza di una espressa richiesta di proroga e considerato che il parere non è a tutt'oggi pervenuto, reputo mio dovere invitare i colleghi a decidere se rinviare o meno l'esame del disegno di legge.

(*La Commissione delibera di procedere nell'esame*).

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presidente, la Commissione è chiamata a decidere in merito ad un disegno di legge quanto mai importante che intende mettere ordine e disciplina nella materia urbanistica, modificando ed integrando la legge numero 1150 del 17 agosto 1942, che, purtroppo, non ha mai avuto il suo regolamento; questa è, a mio giudizio, la causa prima dell'inerzia e dell'indisciplina esistenti in questo settore, inerzia e indisciplina che hanno infine dato luogo a fenomeni di eccezionale gravità (è il caso di Agrigento).

Orbene, di fronte ad un provvedimento tanto atteso e così rilevante per tanta parte dell'attività del Paese mi chiedo se sia opportuno che la Commissione sia chiamata a pronunciarsi affrettatamente, nello scorcio dei lavori parlamentari prima delle ferie estive, tenuto anche conto che il testo del disegno di legge ci è stato distribuito solo pochi giorni fa.

In coscienza, devo dire che non mi sento di affrontare questa discussione senza aver prima studiato a fondo il contenuto delle varie norme; senza contare che, ove noi approvassimo il provvedimento con qualche modifica, assai difficilmente la Camera dei

deputati riuscirebbe ad esaminarlo e quindi a vararlo definitivamente prima della chiusura dei lavori parlamentari.

Pertanto, chiedo formalmente che l'esame del disegno di legge venga rinviato alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive e preciso che, ove la mia richiesta non venisse accolta, mi allontanerò dall'aula in segno di protesta.

Mi sia consentito dire, onorevole Presidente, che sembra ormai diventato costume del Parlamento affrontare la discussione di importantissimi provvedimenti in condizioni affrettate e senza un approfondito esame, giustificando tale procedura con motivi di urgenza dovuti, per l'appunto, alla imminente chiusura delle Camere o a qualche altra circostanza.

Io mi oppongo a questo modo di procedere troppo semplicistico e poco responsabile; noi abbiamo un dovere da compiere e lo dobbiamo assolvere in piena coscienza e nel modo migliore. Mi auguro dunque che la Commissione voglia rendersi conto delle ragioni da me addotte accogliendo la mia proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E . La motivazione addotta dal senatore Crollalanza rende proponibile la sua richiesta di rinvio, che pertanto non è preclusa dalla votazione testè effettuata.

A norma di Regolamento, due senatori possono parlare a favore e due contro la suddetta proposta.

C H I A R I E L L O . Parlerò a favore della proposta di rinvio.

Premesso che, in linea di massima, il Gruppo politico cui appartengo è favorevole al provvedimento in esame che disciplina un settore quanto mai bisognevole di una nuova normativa, ritengo che, proprio per la loro importanza, queste norme non possano essere discusse in modo affrettato quando mancano un giorno o due alla chiusura del Parlamento per le ferie estive.

Non si può infatti pensare che una simile discussione possa essere sacrificata, abborracciata, non condotta, insomma, con quella ampiezza che il tema richiede.

Da parte nostra, del resto, abbiamo preparato taluni emendamenti al testo pervenutoci dalla Camera e ci batteremo perchè si arrivi alla loro approvazione per rendere migliore e più funzionale la legge.

Per tutte le considerazioni esposte e per evitare che, ancora una volta, il Senato approvi, come è avvenuto per la legge relativa alla programmazione economica, un testo di legge senza possibilità di modifiche per non ritardarne l'*iter*, mi associo dunque alla proposta del senatore Crollalanza e mi auguro che altrettanto voglia fare la Commissione tutta.

Z A N N I E R , *relatore*. Parlerò contro la proposta di rinvio.

Infatti, pur se in linea generale le considerazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto sono accettabili, ritengo che nel caso presente si debba fare innanzitutto un discorso di costume e di morale.

Ogni ritardo nell'approvazione delle norme in esame, a mio avviso, non fa che aggravare una situazione quanto mai caotica e difficile nel settore edilizio del nostro Paese e, nella mia veste di relatore, posso assicurare i colleghi che il provvedimento (salvo qualche piccola imperfezione di carattere formale che potremo eventualmente rettificare) merita la nostra approvazione. Si tratta, ripeto, di moralizzare al più presto l'attività di un settore quanto mai importante e noi dobbiamo intervenire prima che altri fatti, del tipo di quello di Agrigento, facciano ricadere sul Parlamento responsabilità politiche che la mia parte non intende addossarsi.

Nella mia esposizione sul provvedimento sarò il più esauriente possibile e se piccoli emendamenti si renderanno necessari ritengo che la competente Commissione della Camera dei deputati sarà in grado di ratificarli in questa stessa settimana; del resto, queste norme hanno formato oggetto di ampie discussioni a tutti i livelli e, nelle loro linee generali, sono di estrema utilità e validità in questo particolare momento.

D E R I U . Sarei insincero, signor Presidente, se negassi alle argomentazioni del

senatore Crollalanza un fondamento serio e meritevole di attenzione. Indubbiamente ci si trova davanti non al solito disegno di legge, che può essere dato per letto e approvato, ma ad un provvedimento che ha un notevole peso politico, economico e sociale e che è destinato a incidere profondamente nella realtà del nostro Paese. Anche se non contiene quella riforma urbanistica che lo stesso Ministro si proponeva di far discutere — e che tuttora si augura che venga approvata — è però già uno strumento che consente al Governo di operare anche per evitare che si verifichino situazioni scandalose del tipo di quelle che abbiamo dovuto lamentare in passato. Del resto, bisogna pur riconoscere che da un po' di tempo stiamo approvando leggi importanti con molta sollecitudine, proprio in considerazione dell'importanza e della necessità che queste leggi esistano e operino nel Paese.

L'osservazione che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati per me non costituisce una ragione valida e lo dico subito perchè lo si sente ripetere da troppe parti e in troppe Commissioni. La Costituzione prevede una condizione di parità tra le due Camere e non di inferiorità di una nei confronti dell'altra. Anche noi potremo discutere a lungo sul provvedimento per vedere se ci sono o meno lacune. Anzi, colgo l'occasione per pregare il Governo di non continuare a presentare i provvedimenti più importanti sempre o quasi sempre alla Camera dei deputati e non anche al Senato; purtroppo, questa prassi, che sempre più di frequente si verifica, ci mette in difficoltà.

Comunque l'aspetto positivo di questo provvedimento è che esso non è stato partorito in un momento di genialità dalla mente del Ministro e portato qui per essere letto ed approvato, ma è stato maturato attraverso anni di polemiche, di discussioni, di convegni, di incontri, ed ha avuto, prima ancora che una formulazione in articoli, una maturazione politica, culturale, psicologica per cui possiamo dire che i princìpi che questo disegno di legge esprime attraverso istituti giuridici, sono princìpi acquisiti dalla mente e dalla coscienza di tutti. È per questo motivo che ritengo ci troviamo preparati a discutere una legge di questa portata. Se emendamenti di natura formale o sostanziale dovessero rendersi necessari, penso che il Governo non si opporrà, perchè non è giusto che il Senato approvi a scatola chiusa, e sono certo che i colleghi della Camera dei deputati accetteranno anch'essi, responsabilmente, di approvare in poco tempo il provvedimento: ognuno di noi, infatti, ha moltissimo da apprendere, ma anche qualcosa da insegnare.

Per queste considerazioni e per il fatto che veniamo a discutere su un argomento che già conosciamo attraverso le sue linee generali, non soltanto a titolo personale, ma interpretando il pensiero del mio gruppo, dichiaro che sono contrario alla richiesta di rinvio presentata dal senatore Crollalanza.

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici.* Desidero fare osservazioni molto semplici, suggeritemi dagli interventi che si sono fin qui succeduti.

Per quanto concerne il rilievo fatto dal senatore Deriu circa la presentazione dei disegni di legge più importanti alla Camera dei deputati, debbo dire che esso non è fondato, tanto è vero che ultimamente il Senato ha esaminato in prima lettura il disegno di legge sulla difesa del suolo ed altri provvedimenti di vasta portata. Anzi, debbo dire che alla Camera dei deputati è stato mosso uguale rilievo al Governo, il che sta a dimostrare che non si fanno preferenze di alcun genere.

Le osservazioni del senatore Deriu sono valide quando afferma che il contenuto di questo disegno di legge ha avuto una elaborazione anteriore alla stessa formulazione degli articoli. La stessa opposizione riconosce che si tratta di un disegno di legge valido...

C R O L L A L A N Z A . Nel complesso, salvo alcuni aspetti!

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici.* Mi sembrerebbe veramente non equo

voler applicare un principio di carattere generale, che ritengo giusto, proprio quando ci troviamo di fronte ad un provvedimento che da ogni parte è stato riconosciuto valido. Questa considerazione, unita alla obiettiva urgenza del disegno di legge, credo mi autorizzi a pregare i senatori Crollalanza e Chiariello di non insistere nella loro richiesta di rinvio, pur riconoscendo la bontà delle argomentazioni da essi addotte che, ripeto, nessuno di noi, in principio, può disconoscere.

C R O L L A L A N Z A . Desidero semplicemente chiarire il mio pensiero perchè non vorrei che sorgessero equivoci.

Ho presentato richiesta di rinvio pur riconoscendo l'utilità di un provvedimento come questo, inteso a disciplinare il settore urbanistico. Ho aggiunto che la sua impostazione generale mi trova consenziente, ma ritengo che alcune disposizioni meritino di essere approfondite: soprattutto talune molto discutibili dal punto di vista della loro retroattività.

Comunque, contrariamente a quanto afferma il senatore Zannier (del quale io apprezzo molto l'acume e la precisione), non sussiste l'urgenza di approvare il provvedimento prima delle ferie estive, per la semplice ragione che, essendo in piena estate, ogni attività delle amministrazioni comunali è sospesa. D'altra parte non è la fine del mondo se fra un mese, con maggiore consapevolezza, con maggiore senso di responsabilità, esamineremo questo disegno di legge. Non posso concepire che il Governo ordini e che il Parlamento ubbidisca, perchè fino a prova contraria il potere esecutivo è sottoposto a quello legislativo: gli ordini di scuderia che provengono dalla maggioranza (in virtù dei quali il disegno di legge deve essere oggi stesso approvato) mi rifiuto di accettarli e per questo motivo abbandono l'Aula.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione la proposta di rinvio.

(*Non è approvata*).

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Z A N N I E R , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, allorchè il Senato esaminò il decreto-legge recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi nel luglio dello scorso anno, nella parte conclusiva della relazione da me svolta su tale provvedimento, a nome della Commissione, riproponevo al Governo e al Parlamento alcuni temi fondamentali aventi carattere di urgenza al fine di non compromettere definitivamente l'ordinato assetto territoriale e di garantire, con provvedimenti organici, la tutela dei cittadini in casi di eventi calamitosi.

Per quanto riguardava il primo problema, quello urbanistico, su parere della nostra Commissione vennero prospettate due soluzioni possibili, entrambi rispondenti alle finalità di una corretta pianificazione territoriale. La prima era quella di riprendere coraggiosamente lo schema della nuova legge urbanistica portandola all'approvazione del Governo ed alla presentazione al Parlamento. La seconda era quella di non perdere tempo, varando norme modificative ed integrative della legge urbanistica del 1942 in attesa di una organica disciplina in tale settore.

La prima delle due soluzioni, cioè la nuova legge urbanistica, tende ad introdurre un ordine definitivo e perciò la sua approvazione, dicevo nella relazione, anche per i problemi che sono a monte di tale legge e che sono quelli della finanza locale, delle regioni, del credito, dei quadri tecnici e dell'organizzazione amministrativa dello Stato, rischia di protrarsi a lungo nel tempo.

La seconda soluzione proposta tende ad introdurre un minimo di ordine nel presente e non contrasta, ma anzi è preparatoria del conseguimento dei massimi obiettivi cui tende la nuova legislazione urbanistica.

Questa proposta venne raccolta dal ministro Mancini, il quale ha annunciato, nel discorso pronunciato al Senato il 27 ottobre 1966, a conclusione del dibattito sui prov-

vedimenti per Agrigento, che il suo Ministero avrebbe predisposto in breve tempo il testo di un disegno di legge integrativo della legge urbanistica del 1942, in modo da obbligare le Amministrazioni comunali all'adozione immediata dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione. In quella occasione il Ministro disse testualmente: « La situazione di disordine spinta talvolta anche a limiti estremi con conseguenze gravi di carattere sociale ed economico ed il maturarsi di determinate condizioni fanno sì che oggi la riforma della legislazione urbanistica sia richiesta a gran voce da ogni settore della pubblica opinione, così che essa non si presenta più come un atto che discende dall'alto, ma scaturisce invece dalla coscienza viva che ormai tutti hanno del problema. Purtroppo, la situazione di disordine ha raggiunto ormai punte così grandi che non è possibile attendere, per quanto rapida possa essere l'entrata in vigore della legge urbanistica, che dispositivi da questa previsti producano i loro effetti rinnovatori. Appare quindi urgente e improrogabile l'adozione di alcune misure di emergenza che impediscano ulteriori deterioramenti della situazione e che tendano altresì a salvaguardare le possibilità di un migliore assetto futuro ».

Il Ministro, insomma, con le dichiarazioni rese al Senato alla fine di ottobre dello scorso anno, ha presentato il provvedimento al nostro esame come un atto che non debba ritardare, e tanto meno pregiudicare, i tempi e il contenuto della nuova legge urbanistica, ma anzi crei più favorevoli condizioni per la applicazione dell'auspicata nuova disciplina.

La presentazione, infatti, del disegno di legge contenente la nuova disciplina urbanistica, avvenuta alla Camera dei deputati il 3 febbraio 1967, è la incontestabile dimostrazione di questa volontà politica.

Ritengo che il Governo, ed in particolare il Ministro dei lavori pubblici, dando priorità ad un provvedimento urbanistico-ponte, abbiano affrontato, con obiettività e con conoscenza dei limiti che ci impone la realtà contingente, il problema urbanistico italiano.

Sappiamo e conosciamo le cause che hanno ritardato e tuttora tendono a ritardare l'approvazione e l'applicazione delle leggi in materia urbanistica. Sappiamo che la formazione di complesse e pesanti reti di interessi fondiari, urbani ed extra-urbani, hanno condizionato e condizionano ancora il costume civico ed amministrativo del nostro Paese ed esercitano il loro peso attraverso resistenze aperte ed occulte ad ogni nuova azione o proposta intesa a dare al nostro Paese strumenti efficaci per disciplinare l'uso del territorio e lo sviluppo della città.

Questo dunque è il contrasto, tra realtà del territorio e realtà del costume e degli interessi, che siamo chiamati a risolvere. È il nostro territorio che esige da noi un deciso salto di qualità, un passo risoluto verso un costume più civile per assicurarsi un domani moderno, di razionale sviluppo e di autentiche prospettive « a misura » dell'uomo.

Ed è in questa scelta politica che ci sta di fronte che va inquadrato il provvedimento di legge al nostro esame, che tende a dare ordine ed a moralizzare l'uso del territorio al fine di evitare che ulteriori guasti vengano perpetrati a un punto tale da rendere inutile una disciplina urbanistica che arrivi troppo tardi.

Con la legge al nostro esame si dovrebbero eliminare le principali cause che hanno determinato l'attuale situazione di disordine urbanistico-edilizio e che possono così riassumersi:

1) mancata adozione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e di regolamenti edilizi, che ha permesso, sotto la spinta di singole iniziative, le lamentate condizioni di disordine senza che i Comuni abbiano le possibilità di controllo e di indirizzo;

2) inadeguata formazione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici che impediscano destinazioni edificatorie eccessive rispetto alle reali esigenze di una società civile; carenza di efficienti poteri di controllo da parte dell'Autorità tutoria che, in base alla vigente legge, il più delle volte è costretta ad approvare per la complessità

delle procedure, piani inadeguati. Infatti, l'accentramento nel Ministero dei lavori pubblici dell'approvazione di tutti i piani — generali e particolareggiati — e dei regolamenti edilizi, oltre a rendere impossibile una rapida adozione degli stessi, non permette il necessario esame di aderenza alle esigenze locali;

3) carenza di strumenti di intervento dell'Autorità tutoria, che spesse volte non è in grado di svolgere una azione efficace e concreta di fronte all'inerzia dell'Autorità comunale nei confronti delle costruzioni abusive e di fronte alle autorizzazioni illegittime rilasciate dalla stessa Autorità comunale (su questo problema mi fermerò sucessivamente, per dimostrare che ogni giorno che passa è un giorno perduto nell'interesse della comunità). Occorre assicurare un intervento sostitutivo sia in questi casi di inadempienza che in quelli riguardanti la mancata redazione dei regolamenti edilizi, dei piani regolatori e dei piani di fabbricazione;

4) mancata disciplina in materia di lottizzazioni, che ha permesso frequenti lottizzazioni da parte delle Amministrazioni comunali, che hanno determinato un aggravio delle finanze comunali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e, quel che è peggio, pregiudicato il razionale assetto del territorio. Tali lottizzazioni, secondo una indagine in corso da parte del Ministero dei lavori pubblici (che ho avuto modo di ricordare recentemente al Senato), sono diventate un fenomeno grave e preoccupante. Si tratta, in gran parte, di lottizzazioni fatte approvare frettolosamente negli ultimi anni proprio per sfuggire alla temuta disciplina urbanistica e quindi con il preciso scopo di seguire la vecchia logica della speculazione fondiaria, della espansione urbana a macchia d'olio e della indiscriminata deturpazione del paesaggio. Inoltre, spesse volte i Comuni autorizzano lottizzazioni senza neppure imporre ai proprietari l'assunzione a loro carico degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione;

5) esistenza di norme di attuazione dei piani regolatori e regolamenti edilizi che prevedono facoltà di deroghe che spesse volte vengono usate in maniera certamente non collimante con gli interessi pubblici. Queste deroghe vengono concesse, il più delle volte, senza il preventivo nulla osta dei competenti organi statali previsto dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, per cui l'Autorità di controllo si trova quasi sempre di fronte al fatto compiuto, per rinuovere il quale occorre mettere in moto una lunga e complessa procedura di annullamento;

6) inefficacia e insufficienza, infine, delle sanzioni previste, che non sono tali da scoraggiare l'attività speculativa dei privati costruttori, per cui si rendono necessarie sanzioni amministrative e penali ed ammende ragguagliate al valore delle costruzioni o alle parti di costruzioni abusive, con riconoscimento di responsabilità solidale del committente, del direttore dei lavori e del costruttore per le spese di demolizione effettuate d'ufficio.

In conclusione, con la presente legge si intende porre rimedio alle principali cause di disordine che ho segnalato; si prevede inoltre di condizionare tutti i benefici fiscali alla piena osservanza delle licenze edilizie e dei piani regolatori; di fissare con carattere di generalità, per tutti i Comuni, sprovvisti o anche dotati di piano regolatore generale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e di aree per parcheggio auto ed a verde pubblico commisurate alla consistenza degli edifici ed allo sviluppo del quartiere. Infine, ancora, fuori del perimetro dei centri abitati, debbono osservarsi, nella edificazione, distanze minime a protezione del nastro stradale, in base a norme che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'interno.

Questi sono, in sintesi, gli obiettivi del disegno di legge già passato al vaglio della competente Commissione della Camera dei deputati e sul quale noi siamo chiamati ad esprimere una valutazione positiva o di dissenso, se dissenso ci può essere. Ognu-

no di noi può essere tentato di proporre emendamenti o sollevare dubbi su alcuni particolari disposizioni del progetto. In qualche punto si potrebbe forse desiderare una maggiore limpidezza di dettato, che eliminasse ogni posibilità di incertezza e di processi interpretativi. Si potrebbe, ad esempio, criticare, come da qualche parte è stato fatto, l'ottavo comma dell'articolo 10, che dà ai sindaci la possibilità di negare le licenze edilizie con il semplice silenzio anzichè con esplicite e motivate risposte negative alle relative domande. Tali discussioni, indubbiamente oltre modo interessanti, potrebbero dar luogo a qualche miglioramento e perfezionamento del testo legislativo, determinando, però, un imprevedibile prolugamento dell'*iter* parlamentare: prolungamento che, nell'attuale situazione di acuto disagio, derivante dalle condizioni di arbitrarietà, disordine, perplessità ed incertezza in cui si svolge l'attività edilizia, si deve assolutamente evitare. Ogni ritardo, infatti, nell'approvazione del disegno di legge al nostro esame, servirebbe ad alimentare ogni giorno ulteriori episodi di immoralità e malcostume, atti a compromettere il razionale ed armonico sviluppo degli agglomerati urbani, conformemente alle esigenze di una nazione che intende incamminarsi verso mete di progresso economico, sociale e culturale.

Se comunque le perplessità ed imperfezioni su qualche punto della legge dovessero richiedere, a parere della Commissione, emendamenti formali o di chiarificazione, o anche sostanziali se ce ne fosse la necessità (ma a mio avviso questa non c'è), dovremmo ottenere l'impegno dell'altro ramo del Parlamento che il disegno di legge così emendato trovi rapida ed immediata approvazione. Fatta questa precisazione ed illustrate le finalità ed il contenuto, nelle sue linee principali, del disegno di legge al nostro esame, non rimane che passare alla illustrazione dettagliata degli articoli.

L'articolo 1 riconferma la facoltà dei comuni di formare il piano regolatore del proprio territorio. La delibera con la quale il Comune decide di procedere alla redazione del piano viene approvata per la semplice decorrenza di termini; la conseguente spesa è obbligatoria, per eliminare proprio uno degli inconvenienti che ci è stato ampiamente segnalato dai fatti di Agrigento, il cui Comune si è visto annullare il concorso, appositamente indetto, a causa della facoltatività della spesa che esso comportava.

In questo stesso articolo sono fissate le procedure e i termini per la redazione e l'approvazione del piano regolatore, nonchè gli interventi sostitutivi da parte dell'autorità tutoria in caso di inadempienza del Comune.

L'articolo 2 prevede un termine di sei mesi per la redazione del piano regolatore per i Comuni già compresi negli elenchi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 1150 del 1942 ed approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3, ferma restando l'approvazione del piano regolatore generale con decreto del Presidente della Repubblica (come stabilito dal primo comma dell'articolo 10 dell'attuale legge urbanistica), al fine di accelerare la procedura di approvazione, prevede la possibilità di apportare determinate modifiche al piano già adottato dal Comune, sentito il medesimo, mediante lo stesso decreto di approvazione.

In particolare, il Ministero potrà apportare modifiche agli indici di fabbricabilità e prescrivere limiti di densità edilizia, di distanza ed altezza (non si devono superare i tre metri cubi per metro quadrato e i venticinque metri di altezza). Le misure di salvaguardia non sono più facoltative ma obbligatorie.

Disposizioni diverse potranno essere inserite nel piano regolatore previ studi particolareggiati di planivolumetria; solo in questo caso si potranno superare gli indici indicati che sono i massimi ammissibili.

L'articolo 4 abroga l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; in sostanza, con tale abrogazione, si toglie al Ministro dell'industria la possibilità di autorizzare la costruzione di nuovi impianti fuori delle previsioni del piano.

L'attuale legge urbanistica, infatti, dà facoltà al Ministro dell'industria di autorizzare insediamenti industriali indipendentemente dalle norme del piano regolatore. È evidente che una seria politica urbanistica non può ammettere una simile possibilità; di qui la necessità dell'abrogazione di cui sopra.

Con l'articolo 5 si modificano il primo ed il secondo comma dell'articolo 16 della legge del 1942 i quali prevedono in ogni caso l'approvazione dei piani particolareggiati con decreto del Presidente della Repubblica.

I piani particolareggiati, secondo le modifiche introdotte, saranno in linea di massima approvati dal Provveditore regionale alle opere pubbliche ad eccezione di quelli di certi comuni che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Inoltre, tanto a livello di Provveditorato quanto a livello del Ministero dei lavori pubblici, è prevista, per taluni piani, la previa sottoposizione alla Soprintendenza o al Ministero della pubblica istruzione. Infine, in analogia a quanto è stato fatto per il piano regolatore generale, si prevede la possibilità di introdurre con il decreto di approvazione quelle modifiche riconosciute necessarie ad assicurare l'osservanza del piano regolatore generale, la coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici monumentali, nonchè i limiti di densità edilizia, altezza e distanza che saranno prescritti con decreto ministeriale cui si fa riferimento all'articolo 17 della presente legge.

In sostanza, mi pare che questi primi cinque articoli del provvedimento tendano a snellire le procedure esistenti.

Con l'articolo 6 si sostituisce l'articolo 26 dell'attuale legge che prevede la sospensione e la demolizione solamente di quelle opere non rispondenti al piano regolatore.

Con la nuova formulazione rientrano tra le opere da sospendere o demolire anche quelle eseguite senza licenza edilizia od in contrasto con questa o con i regolamenti edilizi. Ove il comune non provveda, subentra, a seconda dei casi, il Ministero dei lavori pubblici o il Provveditorato regionale alle opere publiche.

I provvedimenti di demolizione sono soggetti a determinate procedure ed a termini ben precisi: nell'articolo in esame sono, tra l'altro, previste la notifica dei provvedimenti di demolizione o di sospensione, nonchè le misure per il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione dei provvedimenti. A tali spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa ed il direttore dei lavori qualora quest'ultimo non abbia segnalato la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.

L'articolo 6 prevede dunque una responsabilità congiunta in quanto il professionista deve realmente accertare se l'opera che va a dirigere sia conforme al progetto approvato. È giusto che sia così anche se è prevista in un successivo articolo una certa tolleranza dovuta ad esigenze costruttive; è tuttavia evidente che non potendo tale tolleranza esser superiore al limite del due per cento, non ci sarà più la possibilità di costruire il piano o i due piani in più rispetto al progetto. Ove ciò avvenisse, è prevista la confisca dei piani non previsti oppure un'ammenda ragguagliata al valore reale dei piani stessi. Tale norma impedirà quindi qualsiasi abuso o esecuzione di opere al di fuori delle licenze edilizie regolarmente autorizzate.

L'articolo 7 modifica l'articolo 27 della legge del 1942 in quanto limita a 10 anni la possibilità di annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi al piano regolatore generale, al programma di fabbricazione o alle norme del regolamento edilizio; prescrive inoltre le norme per la messa in pratica di tali provvedimenti.

Desidero precisare che attualmente questa retroattività è senza limiti, il che è manifestamente eccessivo; con la nuova norma, invece, si stabilisce che l'autorità tutoria, che si è accorta di un abuso o di un'irregolarità, ha dieci anni di tempo per intervenire. Era opportuno fissare tale limite perchè non si potevano lasciare pendenti *sine die* certe situazioni; i dieci anni previsti, a mio avviso, sono più che sufficien-

ti perchè un'Amministrazione — per poco diligente che sia — possa cautelarsi contro costruzioni irregolari.

L'articolo 8 contiene una norma fondamentale: esso modifica l'articolo 28 della attuale legge urbanistica ed intende porre ordine in materia di lottizzazioni. Le nuove lottizzazioni, infatti, potranno aver luogo solo se esiste un piano regolatore o programma di fabbricazione approvato. Si prevedono possibilità di deroga per i Comuni che hanno piani regolatori adottati e non approvati (in tal caso sarà necessario il nulla osta del Provveditore regionale alle opere pubbliche). L'autorizzazione di nuove lottizzazioni dovrà comunque essere subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda le clausole elencate nel medesimo articolo 8.

Al terz'ultimo comma di tale articolo si dice che: « Sono fatte salve solo ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966 ». Per la verità, c'è da rilevare che tale disposizione non è eccessivamente chiara; tuttavia, con tale impostazione, sono fatti salvi quei criteri e quegli *standards* urbanistici che possono essere introdotti con l'approvazione del piano regolatore.

L'articolo 9 prevede la sostituzione dell'articolo 30 della legge del 1942 che richiede, a corredo del piano regolatore generale, per quanto concerne il primo comma dell'articolo 18 (facoltà di esproprio di zone di espansione dell'aggregato urbano) e per i piani particolareggiati, un piano finanziario redatto dal Comune ed approvato, oltre che dai normali organi di tutela, dai Ministeri dell'interno e delle finanze. È evidente che se avessimo mantenuto la formulazione originaria dal piano finanziario non sarebbe mai potuto scaturire un piano regolatore nè un piano particolareggiato. Pertanto, per ovviare a questa complessa e lunga procedura, l'articolo 9 sostituisce il piano finanziario con una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano urbanistico.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 31 della legge del 1942 e prevede che la licenza del sindaco sia rilasciata non solo per nuove costruzioni, ma anche per le opere di urbanizzazione del terreno. Questa è un'innovazione introdotta nell'interesse tanto del proprietario che della comunità e servirà ad evitare spese molte volte inutili ed in contrasto con quelle del piano regolatore.

Inoltre, l'articolo 10 innova i criteri in tema di costruzioni da eseguire su terreni demaniali (compreso il demanio marittimo), ad eccezione naturalmente, delle opere destinate alla difesa nazionale: competerà, cioè, al Ministro dei lavori pubblici, sia pur di intesa con le Amministrazioni interessate, accertare che le opere siano conformi ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi relativi. La licenza di costruzione sarà comunque rilasciata dall'autorità comunale, in quanto la costruzione di determinate opere (ad esempio, sulle spiagge) incide, sotto il profilo paesaggistico, sul complesso di tutta l'organizzazione territoriale.

L'articolo 10 prescrive anche le modalità per il rilascio delle licenze edilizie: 60 giorni dal ricevimento della domanda, e precisa che « scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato la licenza si intende non accordata ». In proposito, da qualche parte si ritiene che sarebbe più opportuno dire « scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto ». A tale proposta di emendamento il relatore non si oppone anche se la ritiene non necessaria.

Nell'articolo in questione sono infine dettati i limiti di validità della licenza: detti limiti non potranno essere superiori all'anno.

L'articolo 11 sostituisce il secondo comma dell'articolo 35 della legge del 1942 e prevede gli adempimenti per la stesura del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Decorso tale termine, il

prefetto convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi, che sono analoghi a quelli già previsti per la stesura del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati.

L'articolo 12 modifica l'articolo 36 della legge n. 1150 e prevede più rapide procedure per l'approvazione dei regolamenti edilizi. Tali regolamenti, infatti, che attualmente debbono tutti essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, saranno d'ora in poi per la maggior parte approvati con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza. Per certi Comuni, invece, i regolamenti edilizi saranno approvati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione. Vi è cioè un parallelismo costante in questo provvedimento, per quanto concerne l'approvazione dei piani regolatori generali, dei piani regolatori particolareggiati e dei regolamenti edilizi in virtù del quale si demandano ai Provveditorati certi poteri che attualmente spettano al Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 13 inasprisce le pene per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti edilizi; in particolare, precisa che qualora non sia possibile dar corso alla demolizione delle opere eseguite senza licenza edilizia od in difformità a questa, l'ammenda sarà ragguagliata al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite.

L'articolo 14 prescrive che i professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione non possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato incarichi di progettazione di opere ed impianti di carattere privatistico.

L'articolo 15 prevede la decadenza delle agevolazioni fiscali e dei contributi dello Stato per le opere iniziate senza licenza o in contrasto con questa, salvo che le difformità siano inferiori al 2 per cento.

L'articolo 16 stabilisce che le deroghe sono ammissibili solamente per edifici ed impianti di interesse pubblico e sempre nel rispetto della legge 21 dicembre 1955, numero 1357.

L'articolo 17 fissa determinati *standards* urbanistici per l'edilizia residenziale: un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con deliberazione del Consiglio comunale, sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente; un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio; gli edifici non possono comprendere più di tre piani; l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire, eccetera. Queste limitazioni, però, saranno applicabili trascorso un anno dalla entrata in vigore della legge, di modo che cadono le preoccupazioni che erano sorte circa una paralisi edilizia nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione: un anno è più che sufficiente per permettere al Comune di provvedere alla redazione di un programma di fabbricazione e quindi di rifarsi ad indici di fabbricabilità diversi da quelli « punitivi » — se così possiamo definirli — previsti nel primo comma dell'articolo 17.

L'articolo 18 prevede che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione.

L'articolo 19 prescrive — altra norma utilissima — che fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Tali distanze verranno fissate con decreto del Ministro dei lavori

pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Poichè, però, sono noti i ritardi con cui questi decreti vengono emessi, nello stesso articolo 19 è previsto che fino alla emanazione del decreto si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e che lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque. Se fosse possibile, io porterei a 10 metri tale distanza, perchè qui non si è tenuto conto che spesse volte dal ciglio stradale ci sono scarpate o fossi che occupano circa 3-4 metri e quindi si autorizzerebbe praticamente la costruzione al limite della proprietà del piano stradale. Comunque questa parte può essere riveduta in sede di emanazione di regolamento.

Gli articoli 20, 21 e 22, infine, non sono di rilevante importanza ai fini della legge.

Non mi resta che concludere invitando i colleghi ad approvare senza indugio un provvedimento che si dimostrerà — ne sono sicuro — di grandissima utilità per l'ordinato sviluppo del nostro territorio e capace di dare una « dimensione » umana e civile alle nostre città.

A D A M O L I . La relazione del senatore Zannier è stata, come sempre, completa, anche se non possiamo concordare con il suo tono troppo esaltante. Il presente disegno di legge non merita, secondo noi, questa impostazione un po' troppo euforica; lo stesso Governo, infatti, lo ha definito un disegno di legge « stralcio », riconoscendo così che il problema, molto più ampio e giunto ormai a maturazione, non può, per ragioni politiche, essere compiutamente affrontato.

Abbiamo dovuto rilevare già diverse volte questo modo di procedere del Governo, soprattutto di questo Governo di centro-sinistra che, a mio avviso, quando farà il bilancio della sua attività si troverà di fronte ad una serie infinita di « leggi-stralcio » e quindi con punti di partenza e punti di arrivo molto indefiniti. Questo, purtroppo, non è che il prodotto di un compromesso: da una parte c'è una forte spinta per la soluzione dei problemi e dall'altra ci sono forti resistenze; questa mattina ne abbiamo avuto qualche avvisaglia, sia pur presentata con molto garbo.

Qual'è, in sostanza, il fondo del problema? Noi rileviamo — come diceva giustamente il collega Zannier — un forte contrasto tra l'assetto territoriale del nostro Paese ed un certo costume, prodotto di grossi interessi economici. Tale contrasto, purtroppo, costituisce il dramma del nostro Paese e ne impedisce, o almeno ne ritarda, la sua moderna sistemazione urbanistica.

Ma la questione è ancora più seria: ci troviamo di fronte ad una proposta di legge-stralcio che modifica una vecchia legge del 1942, una legge superatissima, fatta in un tempo sciagurato, che si può definire una legge di guerra. Abbiamo aspettato, quindi, tutti questi anni non per abrogarla ma soltanto per cercare di modificarla, e tutto questo avviene dopo che in Italia si sono verificati fatti clamorosi! È inutile che qui parliamo della città di Agrigento. Ebbene, oltre a questo aspetto negativo, c'è un aspetto positivo in questa attesa, perchè la scienza urbanistica ha fatto da allora passi da gigante. Ho letto che in questi giorni a Napoli (onorevoli colleghi, a Napoli, badate bene, in una città che tutti amiamo ma dove sappiamo bene che le cose acquistano dimensioni diverse!) si è arrivati a demolire due piani abitati...

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici.* Abbiamo impiegato ben 14 anni!

A D A M O L I . Questo fatto sta a dimostrare la maturazione dei tempi. Solo oggi è stato possibile fare questo a Napoli, naturalmente creando problemi seri per le famiglie che vivevano in queste abitazioni, ma anche a Torino è passato molto tempo prima di poter arrivare alla stessa conclusione.

Ora, mentre dobbiamo constatare che le coscienze maturano, non possiamo dire che sul piano legislativo si proceda molto. Il presente disegno di legge, ripeto, non ci può soddisfare, non tanto per il suo contenuto quanto perchè resta in piedi il grave problema di dare un corso diverso a tutto lo sviluppo urbanistico del nostro Paese. Alla Camera dei deputati il provvedimento in esame è stato approvato dopo un *iter* faticoso e tormentato. Da parte nostra sono state introdotte alcune modifiche, ma la « destra economica », che rappresenta grossi interessi, è alcune volte ottusa: non si può governare il nostro Paese con gli stessi sistemi di cento, di cinquanta anni fa! Purtroppo, questi grossi gruppi immobiliari del nostro Paese, queste grosse ditte di costruzione, soprattutto i proprietari di aree edificabili (ci sono dei casi veramente macroscopici) vogliono che niente venga mutato, per cui se si vuole riuscire ad ottenere qualcosa l'autorità deve adattarsi a fare delle concessioni. Capisco che il Governo ha fatto la sua valutazione in questo gioco...

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici.* Posso dirle con chi ho trattato!

A D A M O L I . Un altro mistero italiano è questo legame fra costruttori e possessori di aree: man mano che il tempo passa, l'area aumenta di valore, con evidente divergenza di interessi tra queste due categorie sociali. Mi fa perciò piacere sentire dall'onorevole Ministro che in questa circostanza si è registrata una differenza di posizione fra le due categorie.

Noi a questa legge abbiamo dato il contributo che siamo soliti portare per la soluzione di problemi importanti. Il relatore, anche se non ha ritenuto opportuno precisarlo espressamente, ha sottolineato proprio alcuni punti che sono il prodotto della nostra azione. Ma non tutte le nostre richieste sono state accolte. Molte questioni sono state tralasciate: quella delle autorimesse, per esempio. Quando a Genova avevo certe responsabilità, quindici anni fa, ed è stato fatto il piano di Piccapietra, abbiamo cercato di imporre la costruzione di autorimesse, ma non ci siamo riusciti perchè non avevamo uno strumento legislativo efficiente. Se a queste cose si fosse pensato a suo tempo, non avremmo oggi in Italia una situazione caotica.

Z A N N I E R , *relatore.* Si poteva fare ugualmente con le norme d'attuazione.

A D A M O L I . Ma c'erano resistenze formidabili, anche da parte del Ministro d'allora.

Un altro effetto positivo della nostra azione è costituito dalla eliminazione dell'obbligo imposto ai Comuni di corredare il piano regolatore generale ed i piani particolareggiati con un piano finanziario; a nostro avviso, ciò costituiva un notevole impaccio per il Comune per cui abbiamo cooperato alla stesura della formula più blanda contenuta nell'articolo 9.

Nella questione degli *standards* minimi c'è stata la nostra presenza abbastanza decisa, e così pure in ordine alla disposizione che non si possono concedere licenze in zone che non sono già state investite dalle opere di urbanizzazione primaria, in modo che non capiti, come è capitato in questo periodo, che si facciano le case e poi li Comune deve provvedere ad assicurare tutti i servizi oppure che si acquistino appartamenti cui non sono assicurati i servizi di luce, gas e fognature. Adesso questa situazione è rovesciata.

Però nel provvedimento sono rimaste alcune norme che noi non possiamo accettare e che quindi non ci consentono di dare ad esso la nostra approvazione. Oltre al carattere di stralcio, dato al disegno di legge, esiste una sanatoria per gli abusi operati.

In proposito, un tema che meritava una battaglia è quello della sanatoria di tutte le lottizzazioni, già ottenute in assenza di un piano regolatore o addirittura in contrasto con esso, che sono oggetto di una manovra speculativa che continua nel nostro Paese. Secondo noi, si tratta di una questione grave, perchè riguarda anche la legge numero 167, che finora purtroppo ha avuto la sorte che conosciamo. Se le lottizzazioni private restano in piedi, non potrà essere

applicata questa legge a favore dei Comuni. È evidente quindi che, se nel disegno di legge in esame questa situazione è rimasta immutata, c'è stato il peso della destra; destra è una definizione complessa e sappiamo bene che, soprattutto in questo campo (e qui ne abbiamo anche qualche manifestazione), passa anche all'interno del centro-sinistra.

Un'altra questione importante per noi è quella che riguarda la sospensione dei lavori abusivi. In questo provvedimento è detto che, se entro sei mesi non viene emesso il decreto per la demolizione o la sospensione dei lavori abusivi, il provvedimento comunale è annullato. Secondo noi, questa tagliola, questa ghigliottina dei sei mesi non è giusta, perchè, passato il semestre, si ricade nella illegalità legalizzata. Noi avremmo voluto che i tempi fossero molto più ampi per garantire una maggiore salvaguardia delle norme di legge.

Così pure non siamo soddisfatti per gli indici di cubatura e di densità: a questo riguardo la Camera dei deputati ha modificato in peggio il testo governativo e sinceramente ce ne rincresce. La Camera dei deputati ha migliorato a favore dei costruttori gli indici di cubatura.

Z A N N I E R , *relatore*. Perchè si è ritenuto che questo sia un discorso economicamente produttivo.

A D A M O L I . Io faccio una comparazione. C'è stata una modifica del testo governativo che per noi è peggiorativa.

In definitiva, su questa legge noi abbiamo espresso alla Camera voto contrario e non abbiamo motivo qui per modificare il nostro atteggiamento. Riteniamo comunque che si sia giunti ad un risultato che ha una sua ragion d'essere e pertanto noi siamo anche disposti ad agire in modo che non si ritardi ulteriormente la conclusione dell'*iter* del provvedimento, anche se non l'approviamo. Però, se dalle altre parti si presentassero emendamenti — il che significherebbe rimettere in discussione la legge e farla ritornare alla Camera dei deputati —, anche noi presenteremmo i nostri emendamenti. Secondo noi, l'equilibrio raggiunto, pur non essendo accettabile, è tale da non consentire variazioni; altrimenti entriamo anche noi in lizza e presentiamo i nostri emendamenti, che sono gli stessi che sono stati respinti alla Camera dei deputati. Mi pare che questo sia un discorso politico molto onesto e leale. Valutate voi tutti questi aspetti per vedere come arrivare alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

C H I A R I E L L O . Mi sia consentito, dopo il discorso del collega Adamoli, esprimere talune osservazioni, un po' diverse dalle sue, per ragioni ovvie.

Questo provvedimento si deve riportare alla legge del 1942, che è rimasta in gran parte inoperante, dapprima per i fatti connessi con la guerra, successivamente per l'urgente necessità di effettuare opere di ricostruzione. Di conseguenza, come ho detto, non soltanto molte norme sono rimaste inoperanti, ma anche il regolamento previsto dalla stessa legge non è stato mai emanato. Ciò ha creato numerosi inconvenienti che si possono riscontrare soprattutto nel disordinato sviluppo edilizio di alcune grandi città ed anche nell'inerzia di numerosi Comuni nel predisporre norme per regolamentare l'attività edilizia. Pur prospettandosi una riforma radicale della legislazione urbanistica, si è finalmente compreso che, al fine di arrestare l'ulteriore deterioramento urbanistico del Paese, era necessario ed urgente rendere, per il momento, operanti le norme esistenti in materia. E appunto a questo scopo è stato presentato il disegno di legge in discussione.

L'attuale Governo di centro-sinistra tuttavia non si è soffermato a individuare le vere cause della situazione. E qui cade il discorso circa la pretesa, interessata, opposizione svolta dalla cosiddetta « destra economica ». Abbiamo poco fa sentito il collega Adamoli, il quale nel suo intervento ha parlato della misera fine che ha fatto la famosa legge n. 167. Vorrei ricordare al collega Adamoli che quando noi prevedevamo ciò, egli non era di questa stessa opinione. E significa discutere con idee preconcette il dire — ogni qualvolta noi esprimiamo opinioni che con-

trastano con quelle dell'estrema sinistra — che « la destra economica » si oppone ad ogni sano sviluppo sociale: molto spesso, infatti, il tempo ci dà ragione in quanto le nostre considerazioni derivano dallo studio della legislazione esistente e trovano quindi un riscontro obiettivo.

Tuttavia — dicevo — l'attuale Governo di centro-sinistra, specialmente in materia urbanistica, si è quasi sempre soffermato sull'aspetto esteriore del problema senza individuarne le cause profonde. Di qui la formulazione del nuovo progetto di legge urbanistica che (non possiamo disconoscerlo) è stata fatta in senso illiberale e spoliativo.

Quanto al disegno di legge in questione, esso mira a risolvere due problemi fondamentali dello sviluppo urbanistico. Un primo problema riguarda l'attività degli Enti locali nel predisporre gli strumenti urbanistici per un organico sviluppo degli aggregati urbani. È noto che pochissimi Comuni posseggono il piano regolatore, pochi il piano di fabbricazione. Lo stesso regolamento edilizio, che dovrebbe essere posseduto da ogni Comune, il più delle volte è antiquato (e quindi inadeguato alle necessità di una attività edilizia moderna) e spesso addirittura inesistente. Per risolvere tale problema, però, il disegno di legge non fa altro che aumentare i poteri dell'autorità centrale. Nel testo originario era addirittura l'autorità centrale o i suoi organi periferici a sostituirsi *sic et simpliciter* all'attività propria dei comuni. Una tale ingerenza è apparsa, però, troppo massiccia e la Camera dei deputati ha notevolmente ridotto tale potere, facendo precedere l'iniziativa dell'autorità centrale da una serie di adempimenti che riconducono l'azione dell'autorità stessa entro i limiti della sua potestà.

Ciò nonostante, l'ingerenza dell'autorità centrale è rimasta, soprattutto per quanto riguarda le modifiche che possono essere apportate d'autorità al piano in sede di approvazione, modifiche che non riguardano solo questioni obiettive ma anche problemi di valutazione che sono propri dell'autorità locale. A tal proposito dovrei dire che i senatori dell'altra parte politica dovrebbero convenire sull'opportunità di non diminuire il potere delle autorità locali: in particolare, per esempio, nell'approvazione dei piani particolareggiati l'autorità centrale e i suoi organi periferici incaricati di approvarli, possono modificare la dotazione dei servizi e spazi pubblici, mentre è chiaro che solo il Comune ha la possibilità di giudicare sulla congruità di tale dotazione anche in relazione alle sue possibilità finanziarie. La legge sull'urbanistica comincia ad essere anche oggetto di studi giuridici. Per esempio è stato pubblicato un serio studio che fa notare come, in definitiva, il Ministero dei lavori pubblici, oltre ai poteri spettantigli in virtù della legge vigente, determina gli *standards* minimi, può disporre liberamente del contenuto dei piani e interviene in modo determinante per qualsiasi lottizzazione di aree.

Se dico ciò, è per giungere a un punto che mi preme particolarmente. È evidente che in tal modo nessuno spazio è lasciato alla amministrazione locale nella formazione dei piani urbanistici del proprio territorio, per cui forse sarebbe stato più utile risparmiare tempo affidando direttamente all'autorità statale la compilazione e l'approvazione dei piani stessi. Ecco, dunque, che sorge una questione che è nostro dovere affrontare adesso se non vogliamo che essa si ponga in un momento successivo: la questione della legittimità costituzionale delle norme in esame con riferimento agli articoli 115 e 118 della Costituzione, la quale dispone non la compressione bensì lo sviluppo dell'autonomia locale e include espressamente l'urbanistica fra le materie di competenza regionale e quindi delegabili alle Province ed ai Comuni. Potrei continuare a lungo a discutere sulla legittimità costituzionale del provvedimento, ma non voglio farlo.

Naturalmente, in questa prima parte del provvedimento vi sono anche taluni aspetti che vanno senz'altro accolti favorevolmente, quali il decentramento dell'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione ai provveditori regionali alle opere pubbliche, i termini stabiliti per l'approvazione da parte del Comune dei piani regolatori, e numerose altre norme intese soprattutto a rendere più celere il processo di formazione

degli strumenti urbanistici. Di ciò diamo atto, perchè noi siamo i primi che vogliamo la ripresa dell'attività edilizia.

Il secondo problema che il provvedimento doveva risolvere consisteva nell'evitare l'inosservanza delle norme urbanistiche sia da parte delle amministrazioni pubbliche che da parte dei privati. Anche qui ci si è soffermati solo sull'aspetto formale del problema, per cui le norme predisposte sono risultate semplicemente vincolative e punitive, senza alcun riferimento, cioè, alla individuazione delle cause remote del fenomeno. In particolare, si è prevista la demolizione di tutte quelle opere eseguite in contrasto o senza licenza edilizia, o contrarie alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio. La demolizione di dette opere può essere disposta anche dall'autorità centrale o dai suoi organi periferici. Una tale disposizione appare grave non tanto sotto il profilo della obiettiva violazione di norme urbanistiche, quanto perchè, talvolta, quelle violazioni possono derivare anche da una interpretazione inesatta, ma data in buona fede, delle norme stesse. In particolare, è da ricordare che molti regolamenti edilizi, come si è detto, sono antiquati e non rispondenti alle tecniche costruttive moderne, per cui molte volte essi vengono disattesi con il tacito consenso degli stessi Comuni.

Il senatore Adamoli ha voluto citare la famosa demolizione di Napoli. Non ne voglio parlare proprio io. Debbo soltanto dire che se si fosse potuta evitare la demolizione e magari, a titolo di sanzione, acquisire quei due piani che oggi hanno un valore di parecchi milioni, evitando anche l'uscita di numerose famiglie dagli appartamenti, a mio giudizio, dal punto di vista dell'economia nazionale, non ci si sarebbe rimesso. Le discussioni sono state molte, e il Ministero dei lavori pubblici se si è regolato in quel modo avrà avuto buone ragioni per farlo. Non ne discuto. Dico però che è veramente doloroso che in uno dei migliori fabbricati di Napoli, che non disturbava alcunchè, si siano distrutti i due ultimi piani quando pochi passi più avanti ci sono altri palazzi costruiti con licenza edilizia in perfetta regola.

Ancor più grave appare la norma dell'articolo 7 che prevede la possibilità per l'Amministrazione centrale di annullare le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione, o alle norme del regolamento edilizio. Tale disposizione pone evidentemente in dubbio la legittimità di ogni nuova costruzione e con ciò stesso implica un intralcio considerevole all'attività sia di costruzione che di vendita degli immobili. Quando si fanno leggi simili, dobbiamo avere di mira l'obiettivo di favorire la ripresa edilizia perchè se cerchiamo di vincolarla (una volta con la legge n. 167, una volta con il provvedimento in esame, e così via di tale passo) inevitabilmente anche le imprese pubbliche, che qualcuno riteneva avrebbero potuto sopperire alla bisogna, nonostante tutta la buona volontà, non riescono nello scopo. Inoltre è da considerare che molti dei provvedimenti in deroga al regolamento edilizio sono, allo stato attuale, indispensabili per permettere lo stesso svolgimento della attività edilizia su basi moderne. Una tale norma presupporrebbe infatti che tutti gli strumenti urbanistici e le norme edilizie fossero adeguati alle necessità tecniche della attività costruttiva, cosa che, come s'è detto in precedenza, non è affatto vero. A questo proposito debbo anche sottolineare che, a mio avviso, il provvedimento in discussione creerà ulteriori intralci all'attività edilizia.

Ancora, il disegno di legge prevede che, prima della approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, non si possa procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Ciò significa che in tutti quei comuni, e sono la maggior parte, dove non esiste piano regolatore o programma di fabbricazione l'attività costruttiva rimarrà per lungo tempo bloccata; infatti, pur prevedendo il disegno di legge termini perentori per l'emanazione delle norme e delle prescrizioni edilizie, è facile immaginare che occorrerà molto tempo perchè tutti i Comuni possano adempiere ai loro obblighi in materia urbanistica.

È vero che, per consentire all'attività edilizia di svolgersi normalmente, il disegno

di legge prevede l'adozione di piani particolareggiati di esecuzione e che, fino a quando questi piani non saranno approvati, sono consentite lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, ma tali lottizzazioni sono vincolate alla stipula di una convenzione particolarmente onerosa per i privati. Infatti, l'autorizzazione comunale alla lottizzazione è subordinata non solo alla cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma anche all'assegnazione a carico dei privati degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e anche di una quota parte per l'urbanizzazione secondaria (a questo punto, c'è da chiedersi se convenga costruire o meno!). Tale convenzione inoltre dovrà essere accompagnata da congrue garanzie finanziarie. Come si vede, quindi, fino a quando i Comuni non provvederanno ad assolvere a tutti gli obblighi in materia urbanistica, fino alla formulazione dei piani particolareggiati, l'attività edilizia risulterà gravemente condizionata.

Tale remora all'attività edilizia è rafforzata dalle disposizioni riguardanti l'edificazione nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione sulle aree fabbricabili già lottizzate e disponibili. Su tali aree, infatti, il disegno di legge prevede che le costruzioni residenziali non possono superare un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile (se trattasi di zone in centri abitati) e un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile nelle altre parti del territorio comunale. Al riguardo, presenterò un emendamento perchè, se è giusto che in mancanza dei piani regolatori gli organi tutori si premuniscano, non si deve neanche arrivare alla realizzazione di opere antieconomiche. Ho interpellato in proposito il senatore Zannier e mi pare che anche egli convenga sull'opportunità di una modifica.

Concludo questo mio intervento (ripromettendomi di prendere la parola quando verranno in discussione gli emendamenti da noi presentati) rilevando la completa dimenticanza, nel disegno di legge in esame dei piani intercomunali. Mi pare, in un momento in cui si tende alla costituzione delle regioni, che questa dimenticanza sia piuttosto grave in quanto, a mio avviso, i piani intercomunali sono fondamentali per la buona riuscita di provvedimenti come quello in esame.

Z A N N I E R , *relatore.* I piani intercomunali restano in vigore, perchè l'articolo che li prevede non è stato modificato.

M I C A R A . Desidero un chiarimento in merito all'articolo 8, per quanto concerne le lottizzazioni.

Nel disegno di legge è previsto che la lottizzazione diventa esecutiva se è accompagnata da una convenzione che contenga la cessione a titolo gratuito delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il caso che io prospetto è il seguente: un Comune non ha previsto nella zona lottizzata, perchè zone viciniori ne sono dotate, le opere di urbanizzazione secondaria per cui al proprietario che gli offre l'area per la esecuzione di dette opere risponde negativamente. A questo punto è lecita la domanda: se un Comune ritiene inutile la cessione gratuita di queste aree da destinarsi alle opere di urbanizzazione secondaria (perchè, avendole già previste nelle zone viciniori, si sottoporrebbe in tal modo ad un onere ulteriore) la convenzione è sempre valida?

Inoltre, secondo quale criterio viene stabilita la quota dell'area da cedere gratuitamente?

E infine, può un Comune, che non ha convenienza ad ottenere dal proprietario la quota di area per le opere di urbanizzazione, chiedere il corrispettivo in denaro, rapportato al valore commerciale dell'area ad esso spettante?

Queste, le mie domande di ordine pratico alle quali gradirei fosse data risposta.

Z A N N I E R , *relatore.* Una brevissima replica su taluni punti toccati dagli oratori intervenuti nel dibattito. Al senatore Micara preciso che le lottizzazioni concesse nell'ambito del piano regolatore devono già prevedere le aree di urbanizzazione prima-

ria e secondaria, perchè sarà il piano regolatore stesso a stabilirle nella loro entità.

Aggiungo che, con il provvedimento in discussione, nessuna lottizzazione potrà essere concessa se il piano non sarà stato non solo adottato ma anche approvato. Quindi, praticamente, ogni problema di destinazione di aree per opere di urbanizzazione rientra nella disciplina delle norme di attuazione del piano. Non esiste un problema a questo proposito.

M I C A R A . Esiste.

P R E S I D E N T E . Siccome sono questioni di carattere particolare, se ne potrà discutere in sede di esame degli articoli.

Z A N N I E R , *relatore*. Io realmente comincio a dubitare che ci sia in noi la volontà di fare dell'urbanistica. Quando si rimprovera al Ministro dei lavori pubblici di fissare degli *standards* minimi e si ritiene che la fissazione di questi *standards* minimi sia un motivo di lesione delle autonomie locali, a me sembra che dovremmo cominciare anche ad abolire il regolamento delle costruzioni in cemento armato, perchè anche in questo sono previsti dei limiti, che neppure l'autorità comunale può oltrepassare, nel rapporto tra cemento e ferro. Quando diciamo che non si possono costruire edifici di altezza superiore a determinati limiti, vogliamo che non si ripeta il caso di Agrigento.

Ora, vogliamo o non vogliamo stabilire in tutto il Paese delle regole precise? Tutti gli altri Paesi hanno fissato degli *standards* urbanistici che sono inderogabili. Prendete, ad esempio, la Francia, dove vigono *standards* simili a quelli da noi proposti. È un fatto che io avevo a suo tempo sottolineato nella relazione sul provvedimento relativo alla città di Agrigento.

Il disegno di legge però non pone dei vincoli tassativi, perchè prevede il caso di situazioni locali che permettano anche il superamento di questi *standards*; ma in tal caso il progettista deve dare una dimostrazione di tali particolari situazioni mediante la presentazione di adeguati schemi planimetrici e volumetrici. Non è detto che non si possa costruire un fabbricato alto più di 25 metri; è necessario però dimostrare in tal caso che la superficie adiacente, da lasciare libera, è notevolmente ampliata rispetto a quanto stabilito dalle norme di attuazione del piano regolatore. Questo è un concetto accettato e applicato in molti altri Paesi del mondo. Il solo supporre che così facendo si attui una lesione delle autonomie locali è cosa assurda; se fosse vero, occorrerebbe abolire tutta la normativa statuale che impone limiti in materia di edilizia.

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Il senatore Zannier nella sua relazione ha indicato con estrema precisione gli scopi della legge ed anche le ragioni che hanno spinto il Ministro dei lavori publici a presentarla.

Vorrei fare soltanto delle brevi osservazioni di carattere generale che mi sono state suggerite dagli interventi ascoltati questa mattina. Il primo si riferisce alle osservazioni del senatore Adamoli in rapporto a ciò che è una legge-ponte e alle critiche ad essa rivolte. È certamente vero che se prendiamo come misura ciò che vorremmo fosse la situazione italiana nel settore urbanistico (come pure in altri settori) dovremmo proporre, e impegnarci ad attuare, leggi di più ampio respiro. A mio avviso, però, c'è sempre una valutazione che dobbiamo fare tra le cose che riteniamo giuste e quelle che riteniamo possibili, « politicamente » possibili.

A questo punto voglio dire apertamente ciò che ho accennato in una breve interruzione, anche perchè mi sembra onesto dare conto al Parlamento del comportamento del Ministro dei lavori pubblici in un settore tanto delicato e difficile come quello dell'urbanistica. Non ho motivo di nascondere quello che è il mio costante atteggiamento ogni qual volta mi presento davanti alla Commissione dei lavori pubblici del Senato o della Camera: dico sempre che c'è un testo del Governo ma che esso non è la Bibbia, e lo dico non rivolto alla sola maggioranza, che a volte giustamente reclama

quando il Governo chiede che nulla sia modificato, ma lo dico e l'ho detto alle opposizioni, a quella comunista come a quella liberale. Sui provvedimenti in discussione io gradisco la più ampia e approfondita discussione possibile: anche sul disegno di legge in esame è stato accettato il contributo di idee delle opposizioni, talchè il senatore Adamoli, con molta sincerità e onestà, ha riconosciuto che certe istanze presentate dal suo gruppo alla Camera dei deputati hanno trovato accoglimento. La stessa cosa devo dire nei confronti dei colleghi liberali che nell'altro ramo del Parlamento hanno accettato tale metodo cooperando quindi alla stesura di un testo di legge inteso, come è desiderio di tutti, a metter ordine nel *caos* urbanistico esistente; naturalmente, in sede di votazione finale, ognuno ha espresso il giudizio che secondo il proprio convincimento politico ha ritenuto di manifestare. Tale metodo, che ho seguito anche in questa occasione e che sempre seguirò, a me sembra doveroso.

Vi è poi un altro aspetto che si potrebbe anche tacere ma che io intendo trattare perchè ritengo che i nostri rapporti debbano essere sempre posti su una base di onestà di intendimenti.

Quando ho fatto la distinzione tra i costruttori e le grandi società immobiliari, che cosa volevo dire? Intendevo dire che necessariamente il Ministro dei lavori pubblici, quali che siano le sue impostazioni di carattere politico, in una situazione come quella italiana, deve avere dei rapporti anche con i costruttori e cioè con l'Associazione nazionale dei costruttori perchè, per quanto riguarda l'incremento edilizio, la situazione della crisi edilizia, è bene che ci rendiamo conto di certe impostazioni che concernono i costruttori medesimi.

Credo che anche questo faccia parte del metodo democratico, che non impone l'accettazione di determinate impostazioni, ma soltanto di tenerne conto. E nei limiti del possibile, se l'obiettivo era anche quello di mettere ordine nel disordine edilizio senza per altro intervenire in maniera pesante nello sviluppo della situazione edilizia, credo che tale obiettivo doveva essere raggiunto. E debbo dire — non ho motivo di nasconderlo agli onorevoli senatori — che anche sotto questo aspetto il disegno di legge in discussione presenta degli aspetti che sono ritenuti utili dall'Associazione nazionale dei costruttori e dagli stessi sindacati operai, anch'essi impegnati in questo compito.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento che nasce da una determinata situazione la quale — anche qui vorrei essere sincero fino in fondo — non è soltanto difficile perchè vi sono delle forti reazioni in certi settori del nostro Paese che vogliono che nulla si modifichi nel settore urbanistico, ma anche per altri aspetti di carattere giuridico e di carattere costituzionale. Dobbiamo, cioè, tener conto di tutta una serie di questioni che si riferiscono alla stessa formazione dello Stato italiano, alle leggi che attualmente esistono e alle difficoltà di operare nell'ambito di tali leggi che talvolta (è stato ritenuto in sede competente) non sono conformi alla nostra Costituzione.

Ecco perchè credo che la legge « ponte », se non merita il tono esaltante che il senatore Adamoli ha riscontrato nelle parole del senatore Zannier, merita quanto meno il riconoscimento di volere operare in una direzione giusta, con il consenso, o comunque con un dissenso attenuato, da parte di tutte le forze politiche che sono interessate al miglioramento della situazione urbanistica e di altre forze che agiscono nella società italiana e delle quali necessariamente dobbiamo tener conto.

Non ho alcuna autorità specifica, se non quella che scaturisce dall'interesse che ho dedicato fin dal mese di dicembre a questo disegno di legge, per invitare i colleghi di parte comunista a desistere dal loro atteggiamento; ma sulla base delle considerazioni svolte e confortato dallo stesso parere espresso dal senatore Adamoli nel suo intervento, mi permetto di formulare la richiesta al senatore Adamoli di non presentare alcun emendamento e di volere consentire una rapida approvazione del provvedimento nella formulazione attuale. E la stessa preghiera rivolgo al senatore Chiariello af-

finchè non insista negli emendamenti presentati.

Una sola osservazione mi resta da fare a proposito della modifica preannunciata dal relatore all'ottavo comma dell'articolo 10 e che riguarda la famosa questione che, in dottrina, viene chiamata del « silenzio-rifiuto ». All'articolo 10, pertanto, si è cercato di rendere più chiaro questo principio ed aggiungo che, per quanto riguarda tale emendamento, la Camera dei deputati ha già dichiarato di essere pronta alla sua approvazione unitamente ai suggerimenti migliorativi proposti dal relatore.

Sarebbe dunque possibile approvare definitivamente il provvedimento prima della chiusura del Parlamento per le ferie estive e ciò costituirebbe motivo di soddisfazione per il Ministro, soddisfazione che sarà certamente maggiore se il gruppo comunista non presenterà emendamenti e se quello liberale non insisterà su quelli presentati.

C H I A R I E L L O . In omaggio alle considerazioni svolte dal ministro Mancini e per un riguardo alla sua persona, poichè anche il Gruppo liberale desidera che il provvedimento venga varato al più presto, dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« I comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria ».

Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:

« I comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonchè alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.

Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il Prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro dei lavori pubblici su richiesta motivata del comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine il Prefetto d'intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per la adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Nel caso di compilazione o di rielaborazione di ufficio del piano, il Prefetto promuove d'intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.

Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici ».

(*È approvato*).

Art. 2.

I comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con

decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si applicano nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:

« Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione; le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonchè quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'articolo 6, secondo comma;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-*quinquies*, sesto e ottavo comma e 41-*sexies* della presente legge.

Le modifiche di cui alla lettera *c*), sono approvate sentito il Ministro della pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno non festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie ».

Al penultimo comma di tale articolo il relatore propone di sopprimere il « non » che precede la parola « festivo ».

Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è soppresso.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:

« I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei comuni.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione può essere disposta l'approvazione dei piani particolareggiati di comuni determinati con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei comuni.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e alla legge 29

giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla competente soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 16 sono inseriti i seguenti commi:

« Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) l'osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.

Le modifiche di cui al punto 2), lettera *c*), del precedente comma, sono adottate sentita la competente soprintendenza o il Ministro della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro dei lavori pubblici.

Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 al comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno non festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che adotta le sue determinazioni entro 90 giorni ».

Al secondo comma di tale articolo il relatore propone di sostituire le parole « può essere disposta l'approvazione dei piani particolareggiati di comuni determinati » con le altre « può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati comuni avvenga ».

Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

All'ultimo comma, il relatore propone di sopprimere, in analogia con la modifica prima approvata, il « non » prima della parola « festivo » e di sostituire le parole « che adotta le sue » con le seguenti « o al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative ».

Metto ai voti tali emendamenti.

(*Sono approvati*).

Metto ora ai voti l'articolo 5 con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore generale, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro dei lavori pubblici, per i comuni capoluoghi di provincia, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data.

I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonchè al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguen-

do e comunicati all'Amministrazione comunale.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro dei lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'Albo pretorio del comune.

Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro dei lavori pubblici, o il Provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia ».

Al primo comma di tale articolo il relatore propone di sopprimere la parola « generale » dopo le altre « piano regolatore ».

Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno.

Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonchè alla amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro dei lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.

Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo.

Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidal-

mente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'Albo pretorio del comune ».

Al primo comma dell'articolo 7, similmente a quanto fatto per l'articolo 6, il relatore propone di sopprimere la parola « generale » dopo le altre « piano regolatore ».

Metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 7 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:

« Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal comune previo nulla osta del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonchè la competente Soprintendenza.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione può disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati comuni con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2);

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per lo adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione

poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.

Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima della entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.

Nei comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio ».

Z A N N I E R , *relatore*. Propongo di suddividere i due periodi di cui è composto il terz'ultimo comma dell'articolo 8 in due distinti commi.

M I C A R A . Ripropongo al relatore il quesito in merito al punto primo dell'articolo 8.

Premesso che ci sia il piano regolatore e che la lottizzazione sia fatta secondo lo spirito del piano, la cessione a titolo gratuito delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria deve essere fatta in proporzione alla entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; tale proporzione viene lasciata alla valutazione del comune.

Ora io domando: come deve regolarsi il proprietario che, offerta un'area al Comune, si è sentito rispondere dallo stesso che non si ritiene utile eseguire opere di urbanizzazione secondaria in quella specifica lottizzazione perchè queste opere sono già state eseguite in una lottizzazione limitrofa? Poichè la cessione gratuita dell'area viene posta come punto essenziale della convenzione...

Z A N N I E R , *relatore*. È essenziale nella misura in cui il Comune lo ritiene necessario!

M I C A R A . Faccio un altro esempio pratico: il Comune che ritiene inutile eseguire le opere di urbanizzazione secondaria in quella specifica lottizzazione perchè le ha eseguite in una lottizzazione limitrofa e chiede al proprietario il corrispettivo in valore...

Z A N N I E R , *relatore*. Sarebbe immorale!

P R E S I D E N T E . Credo che tutti siano di questo avviso!

D E U N T E R R I C H T E R . Io ritengo che, dovendo discutere ed approvare il presente disegno di legge in un lasso di tempo molto limitato, sia inutile fare della casistica: lasciamola fare a chi dovrà applicare la legge!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con la modifica formale suggerita dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'articolo 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano ».

(*È approvato*).

Art. 10.

L'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni,

ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.

Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco.

Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.

La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, la licenza si intende non accordata.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'Albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia ».

C H I A R I E L L O . Al decimo comma di questo articolo, sarebbe opportuno sostituire alle parole: « il rinnovo della licenza », le altre: « la proroga della licenza ». Altrimenti se la licenza è scaduta per inadempienza, si deve rifare tutto l'*iter* della pratica.

Z A N N I E R , *relatore*. Può fare la domanda di proroga.

C H I A R I E L L O . No, perchè nella legge si dice: « rinnovo della licenza ».

A D A M O L I . Si rinnova la concessione, non tutta la procedura!

C H I A R I E L L O . È meglio dire: «proroga della licenza », è più chiaro.

Z A N N I E R , *relatore*. A mio avviso, questo punto è sufficientemente chiaro. Un altro discorso c'è invece da fare in merito al settimo comma dell'articolo 10, là dove è detto: « Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, la licenza si intende non accordata ». Per motivi di opportunità accoglierei l'emendamento, che rappresenta il risultato di un accordo di

maggioranza, tendente ad inserire le parole: « l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto » in sostituzione delle altre: « la licenza si intende non accordata ».

D E U N T E R R I C H T E R . A mio avviso il termine di 60 giorni per la notifica all'interessato delle determinazioni del sindaco sulla domanda di licenza di costruzione è esiguo ed io lo porterei a quattro mesi.

M A N C I N I , *Ministro dei lavori pubblici.* L'abbreviazione del termine gioca a favore del proprietario e non contro di lui!

Z A N N I E R , *relatore.* Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto dal senatore Chiariello di sostituire, cioè, la parola: « rinnovo » con l'altra: « proroga », sono dell'avviso di mantenere il testo così com'è formulato e di lasciarne l'interpretazione alle circolari che il Ministro già sta elaborando.

S P A S A R I . Desidero un chiarimento. Nell'articolo 10 non si fa alcun accenno alle licenze già concesse. Ora, se si intende che le disposizioni contenute in questo articolo non si applicano alle licenze edilizie già concesse, mi accontento di una dichiarazione del relatore in tal senso; altrimenti mi riservo di presentare un emendamento.

Z A N N I E R , *relatore.* Queste disposizioni non si applicano alle licenze già concesse.

P R E S I D E N T E . Il senatore Chiariello insiste nel suo emendamento?

C H I A R I E L L O . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Zannier, tendente a sostituire, nel settimo comma, le parole: « la licenza si intende non accordata », con le altre: « l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dai seguenti:

« Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma del presente articolo, il Prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro dei lavori pubblici su richiesta del comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso questo ultimo termine il Prefetto nomina un commissario per la designazione dei progettisti, di intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione, redatti dal comune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Nel caso di compilazione d'ufficio, il Prefetto promuove d'intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione ».

(*È approvato*).

Art. 12.

L'articolo 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« I regolamenti edilizi dei comuni sono approvati con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione.

Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno e della pubblica istruzione può disporre l'approvazione del regolamento edilizio di determinati comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.

Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), dell'articolo 10.

Le modifiche di cui alla lettera *c*) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro della pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro dei lavori pubblici.

Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno non festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

Il Ministro dei lavori pubblici o il Provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ».

ZANNIER, *relatore*. In analogia a quanto fatto in precedenza, suggerisco di sopprimere, nel penultimo comma, la parola « non ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 12 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 1 milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'articolo 32 primo comma;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma ».

(*È approvato*).

Art. 14.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente articolo 41-*bis*:

« I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un pro-

gramma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso ».

(*È approvato*).

Art. 15.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*ter*:

« Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve integrare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

È fatto obbligo al comune di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.

Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di 3 anni dalla data di ricezione, da parte dell'Intendenza di finanza, della segnalazione del comune.

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa ».

A questo articolo è stato proposto dal relatore Zannier un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, la parola « integrare » con la parola: « riguardare ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 16.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*quater*:

« I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore generale e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

L'autorizzazione è accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale ».

A questo articolo è stato proposto dal relatore Zannier un emendamento tendente a sopprimere la parola « generale ».

DE UNTERRICHTER. Questo articolo è indice di malcostume, perchè sta a significare che la legge è fatta per la plebaglia mentre l'autorità che l'ha emanata, come i sovrani medievali, non è tenuta al suo rispetto. A mio avviso, anche le pubbliche autorità devono osservare quelle norme che sono sancite nel piano regolatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 17.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*quinquies*:

« Nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;

c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro dei lavori pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.

Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà.

Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei comuni che hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.

Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi all'intera zona e contenenti la disposizione pianivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori.

In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima ».

C H I A R I E L L O . Qui c'è la questione del volume complessivo di ciascun

fabbricato che non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile. Lasciamo il testo così com'è o no?

P R E S I D E N T E . Il testo governativo prevedeva soltanto un metro cubo; quindi è stato apportato un miglioramento.

Z A N N I E R , *relatore*. Va bene così. Lasciamo stare un metro cubo e mezzo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 18.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*sexies*:

« Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione ».

(*È approvato*).

Art. 19.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente articolo 41-*septies*:

« Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.

Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.

Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque ».

(*È approvato*).

Art. 20.

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente articolo 41-*octies*:

« Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata ».

(*È approvato*).

Art. 21.

Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

(*È approvato*).

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fa riferimento alla « entrata in vigore della presente legge », il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

G E N C O . Poichè l'articolo 18 prevede che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza devono essere lasciati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione, vorrei sapere dall'onorevole Ministro se questa disposizione si applica anche nei casi in cui, come avviene a Bari, si demoliscono fabbricati vecchi per costruire al loro posto fabbricati nuovi. Appare evidente che questi edifici, costruiti in strade preesistenti, non possano rispettare le limitazioni previste all'articolo 18.

P R E S I D E N T E . Questi problemi particolari saranno esaminati caso per caso in sede di applicazione della legge.

G I A N C A N E . Signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito socialista unificato dichiaro voto favorevole al disegno di legge al nostro esame. Da parte comunista e liberale, sia pure con motivazioni diverse, è stato espresso un giudizio negativo sul provvedimento. Non va dimenticato che ci accingiamo ad approvare una legge interlocutoria che mira a provvedimenti di rapida attuazione, intesi a sbloccare una situazione insostenibile ed ormai troppo deprecata dall'opinione pubblica, stanca di assistere da una parte alla prevaricazione del diritto comune e dall'altra all'impossibilità dell'Autorità tutoria di intervenire nel campo urbanistico.

La nuova legge urbanistica, destinata ad incidere profondamente nelle strutture del nostro Paese, costituisce un fatto di portata tale che richiede cautele e consensi vasti e profondi, senza i quali, in regime democratico, ogni legge è vaniloquio. L'iniziativa del Governo di centro-sinistra che ha condotto alla presentazione di questo disegno di legge può dirsi provvidenziale, dettata da squisito senso pratico, impostata sul piano delle cose, tutta tesa a sanare con strumenti idonei una situazione che tanto preoccupa la coscienza civile e democratica del Paese.

C H I A R I E L L O . Dichiaro che noi ci asterremo dal voto, per tutte le ragioni che abbiamo dette durante la discussione, portando il nostro modesto contributo all'*iter* di questa legge. Dobbiamo dire che il provvedimento è stato un compromesso in attesa di norme più forti e restrittive e quindi, anche dopo le dichiarazioni fatte dal collega Giancane, preferiamo astenerci dal voto.

A D A M O L I . La nostra dichiarazione di voto contrario è già contenuta nell'intervento da me svolto in precedenza.

D E U N T E R R I C H T E R . Dichiaro che voterò a favore per disciplina di partito e dovere verso la maggioranza; ma deploro che una legge di questa importanza sia stata trattata con tanta disinvoltura ed esaminata in modo così frettoloso, per mancanza di tempo, dalla nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giancane ed altri: « Norme concernenti le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno » (2362)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giancane, Genco, Spasari e Ferrari Francesco: « Norme concernenti le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la 9ª Commissione ha manifestato parere contrario; quest'ultimo comunque non è di ostacolo alla discussione del provvedimento.

V E R O N E S I . È possibile ad un senatore non appartenente a questa Commis-

sione esprimere una motivata opinione? Lo stampato relativo al disegno di legge n. 2362 è stato distribuito soltanto questa mattina e quindi non c'è stata la possibilità di esaminarlo. Io che, sia personalmente che come segretario di Gruppo, passo per un individuo che importuna spesso la Presidenza del Senato con le richieste di organizzazione del lavoro parlamentare (la questone è stata anche oggetto di un mio intervento in Aula) e sabato sono stato l'unico a restare in Senato a lavorare fino alle ore 21 non ho visto nemmeno l'ombra di questo disegno di legge.

Ieri ho lavorato 12 ore; questa mattina sono venuto alle ore 8,30; ma ho potuto avere lo stampato del disegno di legge soltanto alle 10!

Di tale prassi mi sono lamentato in Aula: io credo nel Senato, credo nella serietà dei nostri lavori costi quel che costi (forse diventerò una specie don Chisciotte, ma voglio mantenere la fede in certi ideali). Chiedo pertanto al Presidente, all'onorevole Ministro e a tutti i commissari come sia possibile, avendo avuto il testo del disegno di legge soltanto poche ore fa, approvare il provvedimento con serietà. Da parte mia oppongo un netto rifiuto: anche se sarò solo, avrò per lo meno salvato la mia coscienza. Onorevoli colleghi, se crediamo nella funzione del Senato e di noi stessi, non possiamo procedere con un simile metodo.

A D A M O L I . Non soltanto siamo d'accordo con i motivi esposti dal senatore Veronesi, ma nutriamo forti perplessità anche sul contenuto del provvedimento che investe gravi problemi sul piano della programmazione generale. Qui si parla di poli di sviluppo, di un certo tipo di industrializzazione! Si tratta dunque di un discorso molto vasto e noi siamo veramente sorpresi che un simile tema ci venga presentato in questo modo. Pertanto o si rinvia la discussione a dopo le vacanze estive, oppure il nostro gruppo chiederà la rimessione in Aula del disegno di legge presentando il numero di firme necessario.

P R E S I D E N T E . Potremmo discuterlo nella seduta di domani mattina...

A D A M O L I . Assolutamente no, il disegno di legge è troppo complesso per poter essere discusso in un così breve lasso di tempo.

P R E S I D E N T E . Debbo ricordare che il provvedimento in esame altro non è se non l'articolo 3 del disegno di legge precedentemente approvato. Esso è stato stralciato dal testo originario non per una questione di merito ma per ragioni di pura e semplice ubicazione con un accordo di maggioranza al quale diede il proprio assenso anche il Gruppo comunista della Camera dei deputati.

V E R O N E S I . Ricordo che la 9ª Commissione permanente ha espresso questa mattina parere unanimemente contrario al disegno di legge con la sola astensione del relatore!

Z A N N I E R , *relatore*. La precisazione dell'onorevole Presidente risponde alla realtà delle cose. Il provvedimento in esame, per la verità non così ben formulato come nell'attuale stesura, era inserito nel disegno di legge governativo — per la precisione quale articolo 3 — precedentemente approvato. La Camera dei deputati ha giustamente ritenuto che l'articolo non trovasse la sua giusta collocazione in quella sede per motivi di merito giacchè si davano ai piani territoriali di coordinamento, ai quali sono assimilati i piani per lo sviluppo delle zone industriali del Meridione, poteri che sono impliciti per i piani particolareggiati. Di qui lo stralcio e la presentazione di un disegno di legge *ad hoc*.

Nell'articolo 1 del provvedimento, ove si tratta degli elementi che devono comporre il piano degli agglomerati industriali, si fa presente che devono esserci anche gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare e da vincolare...

G A I A N I . Ricordo che c'è una richiesta di rinvio che è pregiudiziale!

P R E S I D E N T E . Non posso oppormi alla eventuale richiesta di rimessione in Aula del provvedimento, rimessione che avrebbe in pratica gli stessi effetti del rinvio della discussione a dopo le ferie estive.

Pertanto, se non si fanno osservazioni la discussione del disegno di legge è rinviata alla prima seduta della ripresa autunnale dell'attività parlamentare.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari